

dossier

XIX Legislatura

2 dicembre 2022

LEGGE DI BILANCIO 2023

*Profili di interesse della VII
Commissione Cultura*

A.C. 643-bis



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 18/0/7



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

Tel. 06 6760-3255- ✉ st_cultura@camera.it -  [@CD_cultura](https://twitter.com/CD_cultura)

Progetti di legge n. 9/0/VII

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

CU0004.docx

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- LA PRIMA PARTE CONTIENE LE SCHEDE DI LETTURA DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DI COMPETENZA O COMUNQUE DI STRETTO INTERESSE DELLA VII COMMISSIONE CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE, ESTRATTE DAL DOSSIER GENERALE;
- LA SECONDA PARTE CONTIENE L'ANALISI DELLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE, RECANTE IL BILANCIO INTEGRATO PER IL 2023-2025 DI COMPETENZA DELLA VII COMMISSIONE CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE.

INDICE

La prima Sezione	1
1.La disciplina contabile della prima sezione	1
2. Profili di competenza e d’interesse della VII Commissione.....	2
SCHEDE DI LETTURA SEZIONE I	
Articolo 84 (<i>Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina</i>).....	5
Articolo 97 (<i>Modifica del regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi</i>).....	10
Articolo 98 (<i>Promozione delle competenze STEM nel sistema educativo di istruzione e formazione</i>)	12
Articolo 99 (<i>Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica</i>)	16
Articolo 100 (<i>Misure in materia di istruzione e merito</i>).....	22
Articolo 101, comma 1 (<i>Penalizzazioni economiche per le università che non rispettino il fabbisogno finanziario programmato</i>)	27
Articolo 101, comma 2 (<i>Risorse per l’assistenza informatica del MUR nell’attuazione del PNRR</i>).....	29
Articolo 101, comma 3 (<i>Risorse per le borse di studio destinate a studenti universitari e AFAM</i>)	31
Articolo 107, comma 1 (<i>Sostegno alla maternità delle atlete non professioniste</i>)	33
Articolo 107, commi 2-3 (<i>Crediti d’imposta in materia sportiva</i>)	35
Articolo 107, comma 4 (<i>Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano</i>)	39
Articolo 107, comma 5 (<i>Incremento Fondo “Sport e periferie”</i>)	41
Articolo 107, comma 6 (<i>Fondo per la concessione di contributi in conto</i>	

<i>interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva)</i>	43
Articolo 108 (<i>Risorse per l'esercizio della facoltà di prelazione da parte del MIC</i>)	46
Articolo 110 (<i>Fondo editoria</i>).....	48
Articolo 153, comma 10 (<i>Posticipo del reclutamento dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito e proroga degli incarichi temporanei in essere</i>)	51
Articolo 153, comma 11 (<i>Incarichi temporanei di dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito</i>).....	53
SEZIONE II	
La seconda Sezione	57
1. La disciplina contabile della seconda sezione	57
- <i>Le unità di voto parlamentare</i>	57
- <i>La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo</i>	58
- <i>La classificazione delle spese</i>	59
- <i>La struttura degli stati di previsione della spesa</i>	60
2. Le previsioni di spesa di competenza della VII Commissione nel disegno di legge di bilancio.....	62
Ministero dell'istruzione e del merito (<i>Tabella n. 7</i>)	62
Ministero dell'università e della ricerca (<i>Tabella n. 11</i>).....	67
Ministero della cultura (<i>Tabella n. 14</i>)	72
Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tab. 2) di interesse per la VII Commissione	78
Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> (Tab. 3) di interesse per la VII Commissione	80

LA PRIMA SEZIONE

1. La disciplina contabile della prima sezione

Dopo la riforma operata nel 2016, la legge di bilancio risulta costituita da un **provvedimento unico**, articolato in **due sezioni**.

La **prima sezione** (che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità) reca esclusivamente le **misure normative** tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, **Documento di Economia e Finanza** (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento (NADEF). La **seconda sezione** (che assolve, nella sostanza, le funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio) è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di **rimodulazioni e di variazioni** della **legislazione di spesa** che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-*ter*, della legge n. 196 del 2009, pone **precisi limiti al contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

2. Profili di competenza e d'interesse della VII Commissione

Nella tabella seguente sono indicate le principali disposizioni contenute nella Sezione I del disegno di legge di bilancio in esame di competenza o comunque di stretto interesse della VII Commissione. Per le altre, si rinvia al dossier generale n. 9, Volumi I e II.

Si segnala che gli artt. 109 e 153, comma 9, originariamente previsti nel disegno di legge di bilancio presentato, sono stati stralciati ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Regolamento della Camera.

L'art. 109 prorogava dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2026 il "mantenimento in essere" delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009 (nel testo vigente il riferimento è agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'art. 153, comma 9, prevedeva che il Ministero dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, provvedesse a definire le modalità attuative degli artt. 420-423 del D.LGS. 297/1994, che disciplinano il reclutamento, in via concorsuale, dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.

Schede di lettura
Sezione I

Articolo 84 ***(Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina)***

L'**articolo 84** reca misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 16/2020, prevedendo, rispetto alla disciplina vigente, che il piano complessivo delle opere ricomprende anche le opere individuate con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport adottato ai sensi dell'art. 1, comma 774, della L. n. 178/2020 e che il D.P.C.M. approvativo del piano complessivo delle opere è approvato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 2 reca una norma in materia di finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2022. Il comma 3 autorizza la spesa di 400 milioni di euro per il triennio 2024-2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche nonché per il finanziamento delle ulteriori opere di cui al comma 1 dell'articolo in esame. Il comma 4 riduce di 400 milioni di euro l'incremento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili istituito dall'art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022, con una conseguente rimodulazione delle risorse aggiuntive stanziato per le singole annualità fino al 2027. Il comma 5 prevede che, al fine di consentire lo svolgimento per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a., il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista, nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

L'**articolo 84** reca misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle **opere relative ai [Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026](#)**, di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. n. 16/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31/2020.

Si ricorda che l'art. 3 del D.L. 16/2020 ha autorizzato (al comma 1) la costituzione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede in Roma, il cui oggetto sociale è lo svolgimento delle attività indicate al comma 2. Il comma 2 prevede che lo scopo statutario della Società è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 20, della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), nonché delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base

di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo competente in materia di sport adottato entro il 31 ottobre 2021. Il medesimo comma 2 aggiunge che, a tale fine, la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dal sopramenzionato decreto, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'art. 4 del D.L. n. 32/2019.

Si ricorda altresì che ai sensi del citato comma 1, la Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» è partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (ossia, il controllo esercitato dalla amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore in forme analoghe a quello esercitato sui propri servizi, laddove tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata).

Per una panoramica sulla normativa emanata per le Olimpiadi di Milano Cortina del 2026 si veda la sezione "Le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026" del paragrafo "Interventi per eventi sportivi" del [tema web](#) sul sito della Camera dei deputati.

Nel dettaglio, il **comma 1** sostituisce, con due nuovi periodi, il primo periodo del comma 2 dell'[art. 3 del D.L. n. 16/2020](#), prevedendo, rispetto alla disciplina vigente:

- che le opere olimpiche costituiscono oggetto di un “piano complessivo”;
- che il **piano complessivo** ricomprende **anche le opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 774, della L. n. 178/2020** (legge di bilancio 2021), oltre alle opere già contemplate dalla vigente disposizione (ossia le opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge di bilancio 2020 e le opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici);

Il comma 774 della legge di bilancio 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare con il riparto delle risorse (stanziare dal comma 773 e pari a 45 milioni di euro per il 2021 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023) destinate ad accelerare e garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 20, della L. n. 160/2019 si veda invece il [D.M. 7 dicembre 2020](#) (recante "Identificazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026").

- la soppressione del riferimento al 31 ottobre 2021, contenuto nella disciplina vigente, come termine di adozione del D.P.C.M. approvativo del piano complessivo delle opere (piano degli interventi nella vigente formulazione) nonché la previsione, per l'**adozione del D.P.C.M.** approvativo del piano complessivo delle opere, della **proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.**

Il **comma 2** dispone che i rifinanziamenti disposti ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dell'autorizzazione di spesa indicata dall'art. 1, comma 18, della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), sono destinati al finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al [D.P.C.M. 26 settembre 2022](#) (recante approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 16/2020, del Piano degli interventi da realizzare in funzione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026).

Nella relazione tecnica si legge che la disposizione in esame "finalizza la somma di 324 milioni di euro recati dalla legge n. 234 del 2021 alla copertura finanziaria del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al d.P.C.M. 26 settembre 2022 con cui è stato definito il piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020. Tale fabbisogno ammonta a complessivi 554,6 milioni di euro, di cui 531,1 milioni di euro relativi a interventi di cui al DM 7 dicembre 2020 (all. C) e 23,5 milioni di euro su nuovi interventi (all. B). Trattandosi di finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Il **comma 3** autorizza la spesa complessiva di **400 milioni di euro per il triennio 2024-2026** (120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026) per:

- il **finanziamento del fabbisogno residuo** del Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2022;
- nonché per il **finanziamento delle ulteriori opere** individuate ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 16/2020, come modificato dal comma 1 dell'articolo in esame.

Il **comma 4** sostituisce il comma *7-quater* dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 con una riformulazione volta a **ridurre di 400 milioni di euro** (da 1300 milioni a 900 milioni) **l'incremento** (già disposto dal medesimo comma *7-quater*) **del Fondo per l'avvio di opere indifferibili** istituito dal comma 7 del citato art. 26.

La relazione tecnica evidenzia che la riduzione è effettuata “a copertura degli oneri di cui al comma precedente”. La stessa relazione tecnica chiarisce che “il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha presentato istanza di accesso al predetto Fondo relativamente alle opere olimpiche, per le quali, quindi, non sono state rilevate procedure di affidamento di lavori delle opere avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, con ultimazione delle stesse entro il 31 dicembre 2026 e l'ammontare complessivo delle istanze presentate, rispetto alla dotazione complessiva del predetto Fondo, ha determinato la disponibilità di tale importo”.

Alla riduzione dell'incremento del Fondo consegue una **rimodulazione delle risorse** aggiuntive stanziata per le singole annualità dal citato comma *7-quater*, che la norma in esame quantifica in:

- 180 milioni di euro per l'anno 2022;
- 240 milioni di euro per l'anno 2023;
- 125 milioni di euro per l'anno 2024;
- 55 milioni di euro per l'anno 2025;
- 65 milioni di euro per l'anno 2026;
- 235 milioni di euro per l'anno 2027.

Si ricorda che l'[art. 26 del D.L. 50/2022](#) reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici e ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC. In particolare, il comma 7 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il “Fondo per l'avvio di opere indifferibili”, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, volto a far fronte all'insufficienza delle risorse di cui al comma 6 per i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022. Al Fondo possono altresì accedere il Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025; la società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma delle infrastrutture connesse alle Olimpiadi, nonché i soggetti attuatori per la realizzazione delle opere infrastrutturali per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Il nuovo comma *7-quater*, come modificato dalla norma in esame, mantiene la vigente previsione secondo cui l'incremento del Fondo (ridotto

dalla norma in esame a 900 milioni) è **destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari** al PNRR, di cui all' art. 1 del D.L. n. 59/2021, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-*bis* e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

Resta inoltre confermata la previsione che le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi del PNC rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.

Il **comma 5** modifica, infine, l'art. 10, comma 3-*septiesdecies* del D.L. n. 228/2021 (c.d. proroga termini) al fine di prevedere la **proroga fino all'anno 2024 dell'autorizzazione per il Ministero delle infrastrutture** e dei trasporti a **trasferire alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa** una somma non superiore alla metà della quota massima prevista all'art. 3, comma 11, del D.L. n. 16/2020, nel limite inizialmente previsto di 14 milioni di euro per il solo anno 2022 ed ora esteso anche alle annualità fino al 2024, utilizzando le risorse di cui all'art. 1, comma 18, della L. n. 160/2019.

L'art. 10, comma 3-*septiesdecies* del D.L. n. 228/2021 prevede la sopra menzionata autorizzazione a favore del Ministero delle infrastrutture al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 16/2020, relativamente alle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 20, della L. n. 160/2019, n. 160.

Il comma 11 dell'art. 3 del D.L. n. 16/2020, come modificato dall'art. 16, comma 3-*septies*, lettera b), del D.L. n. 121/2021, dispone che per lo svolgimento delle sue funzioni, sono attribuite alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2, e che tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture.

Nella relazione tecnica si segnala che “tali somme rientrano nell'ambito della quota già prevista a legislazione vigente dall'articolo 3, comma 11, del predetto decreto-legge n. 16 del 2020, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della sopra citata legge 27 dicembre 2019, n. 160. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo limitata agli stanziamenti annuali già previsti a legislazione vigente, e nell'ambito degli effetti già considerati in termini di indebitamento e fabbisogno, e non pregiudicando la realizzazione degli interventi”.

Articolo 97

(Modifica del regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi)

L'**articolo 97** apporta alcune modifiche alla disciplina vigente in ambito sanitario volta a favorire la tempestività dei pagamenti, con particolare riferimento alle **anticipazioni sul finanziamento della formazione dei medici specialisti**, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce e assegna alle Università le risorse previste.

Allo scopo, innanzitutto la disposizione incrementa **dall'80 al 90 per cento la percentuale massima dell'anticipo consentito**, estendendo poi la possibilità di calcolo al valore provvisorio del finanziamento **stimato** dal Ministero dell'università con decreto direttoriale e non solo al valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Viene inoltre autorizzato il Ministero dell'economia ad effettuare, se necessario, **recuperi o compensazioni**, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi.

Più in dettaglio, l'**articolo 97** modifica l'articolo 9-undecies, comma 3, del D.L. n. 78/2015 (L. 125/2015) che ha introdotto disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la **tempestività dei pagamenti** e la corretta gestione di cassa¹, con particolare riferimento al finanziamento dei contratti (borse di specializzazione) da corrispondere ai **medici specializzandi**, per il tramite delle Università.

Più in generale, la norma ha il fine specifico di garantire, nel corso dell'esercizio, e nelle more dell'espressione dell'intesa Stato-Regioni di riparto del Fondo sanitario nazionale, una **regolare gestione di cassa delle risorse stanziato per il SSN**, al fine di evitare l'insorgenza, presso gli enti interessati, di ulteriori oneri connessi alla carenza di liquidità.

Alla **lett. a)** del comma 1 dell'articolo in esame, la disposizione incrementa di 10 punti percentuali, portandola al **90%**, **la misura dell'anticipo** da calcolare sul valore stabilito nell'**ultimo riparto disponibile** delle risorse a finanziamento dei contratti di specializzazione medica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, posto a valere sul livello del finanziamento di competenza dell'esercizio.

¹ Si ricorda che, a decorrere dall'anno 2015, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad elaborare un **indicatore** dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. L'indicatore di tempestività dei pagamenti, che per Aziende del Servizio Sanitario Regionale è pubblicato dall'Agenas ([qui il link](#)).

La **lett. b)**, inoltre, aggiunge la possibilità di calcolare il valore dell'anticipo non solo sul valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma altresì sul **valore provvisorio del finanziamento stimato** dal Ministero dell'università con decreto direttoriale.

Pertanto si introduce un secondo possibile parametro di riferimento per la definizione di un valore provvisorio di finanziamento, da definirsi con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sulla base dei più recenti dati disponibili, ancorché provvisori.

In aggiunta a tale possibilità, si autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, ove necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi.

• **Le disponibilità finanziarie per i contratti di formazione medica specialistica - a.a. 2021/2022**

Si sottolinea che, in base a quanto indicato dalla Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca ([n. 27744 del 16 maggio 2022](#)), riferita all'ultimo decreto del Ministero della salute ([DM 2 settembre 2022](#)) sull'assegnazione dei contratti di formazione medico specialistica per l'a.a. 2021-2022, le vigenti autorizzazioni di spesa per l'esercizio 2022 (che finanziano i contratti in oggetto) ammontano ad un importo complessivo pari a **€1.269.593.876,28**, in parte sostenuti con i fondi REACT-EU – programma *Next Generation EU*), cui si è aggiunta la **stima della disponibilità** che potrà derivare dai conteggi legati al precedente anno accademico (cioè il 2020-2021) pari a €215.589.129,07, per un ammontare totale di finanziamento statale, comunque **stimato**, disponibile per l'anno accademico 2021/2022, pari a **€1.485.183.005,35**.

Pertanto, per ottimizzare la possibilità di corrispondere le risorse, l'anticipazione sul valore pregresso deve essere consentita non solo sul riparto definitivamente assegnato, ma facendo riferimento anche ai valori stimati che beneficiano di recuperi e compensazioni di risorse precedentemente assegnate al finanziamento dei contratti di specializzazione medica.

Articolo 98

(Promozione delle competenze STEM nel sistema educativo di istruzione e formazione)

L'articolo 98, in attuazione del PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università», introduce una serie di misure volte a promuovere e potenziare le competenze e le discipline STEM in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare attenzione a favorire il riequilibrio di genere.

L'articolo in commento – come evidenziato dalla relazione illustrativa e dal comma 6 dello stesso – concorre all'attuazione del PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università». A questo specifico riguardo, gli [Operational Arrangements](#) sottoscritti il 28 dicembre 2021 impegnano l'Italia, entro il 31 dicembre 2022, ad adottare, a livello legislativo, interventi di «riforma del sistema di istruzione primaria e secondaria volta a migliorare i risultati scolastici», che annoveri, fra i suoi «elementi chiave», anche «**iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne**» (cfr. riquadro M4C1-5).

Su un piano più generale, si ricorda che il PNRR pone particolare attenzione alle competenze e discipline scientifico-tecnologiche (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica: c.d. STEM).

Il Piano menziona espressamente la [Comunicazione della Commissione europea COM\(2020\) 575 final del 17 settembre 2020, recante la Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021](#), là dove, fra le linee d'azione, si evidenzia la necessità del «Reskill and upskill (riqualificare e aggiornare le competenze): investimenti senza precedenti nella riqualificazione e nell'aggiornamento delle competenze sono fondamentali per sostenere le transizioni verde e digitale, rafforzare il potenziale di innovazione e di crescita, promuovere la resilienza economica e sociale e garantire un'occupazione di qualità e l'inclusione sociale. Gli investimenti e le riforme dovrebbero concentrarsi sulle competenze digitali e sull'istruzione e la formazione professionale per tutte le età. Nel 2019 il 42 % degli europei non possiede ancora almeno le competenze digitali di base. Entro il 2025 la percentuale di europei di età compresa tra i 16 e i 74 anni con competenze digitali di base dovrebbe aumentare fino a raggiungere il 70 %. I sistemi di istruzione devono essere ulteriormente adeguati alle sfide del 21° secolo. Gli Stati membri dovrebbero garantire un notevole incremento delle competenze digitali degli alunni, al fine di ridurre al di sotto del 15 % la

percentuale di studenti di età compresa tra i 13 e i 14 anni che presentano risultati insufficienti in termini di alfabetizzazione informatica. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai gruppi svantaggiati, alle donne e in particolare ai giovani che entrano nel mercato del lavoro, creando opportunità di lavoro di qualità e sostenendo un'offerta adeguata di posti di apprendistato e rafforzando l'istruzione e la formazione professionale. Entro il 2025 almeno quattro laureati su cinque dovrebbero essere occupati e tre su cinque dovrebbero beneficiare di una formazione sul posto di lavoro».

Particolarmente avvertito, in ambito europeo, è il tema di superare il **divario di genere** nelle discipline STEM: si vedano, fra l'altro, il [rapporto EIGE – Istituto europeo per l'uguaglianza di genere](#) e il [riepilogo delle diverse politiche attivate in questo senso](#), anche per i necessari dati statistici. Significativa, al riguardo, è la [Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica](#), che lo stesso articolo in commento, al comma 5, richiama.

Occorre segnalare – allargando lo sguardo – che nella **medesima direzione finalistica** di rafforzare le competenze e discipline STEM si indirizzano, oltre alla disposizione qui in esame, anche altri interventi compresi nella M4.C1 del PNRR, a cominciare dalla **riforma degli istituti tecnici e professionali** (attuata con gli artt. 26, 27 e 28 del D.L. 144/2022: cfr. il relativo [dossier](#)) e dalla **riforma degli ITS** (attuata con L. 99/2022: cfr. qui il [dossier](#)), le quali peraltro aspirano a saldarsi fra loro in una logica “a filiera”, di continuità e integrazione dei percorsi formativi. Per un approfondimento sulle misure contemplate dal PNRR in materia d'istruzione, si rinvia all'apposito [dossier](#).

Quanto al **contenuto**, le disposizioni di cui l'articolo si compone incidono sui diversi livelli dell'istruzione e della formazione, oltreché sul versante della formazione dei docenti.

In particolare, il comma 1 prevede che in via generale il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in ogni “segmento”: nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, al fine di fornire un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale; nel sistema di istruzione e formazione, per potenziare l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche; con riguardo all'istruzione superiore, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l'uguaglianza di genere.

Il **comma 2** interviene sul versante dei **docenti**, e più in particolare prevede che, nell'ambito della **formazione** continua obbligatoria e di quella continua incentivata dei docenti di ruolo siano previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline STEM: a tal fine, si aggiunge un nuovo terzo periodo all'art. 1, comma 3, del D.LGS. 59 del 2017, testo normativo già oggetto, peraltro, di ampie riforme, anch'esse realizzate in attuazione del

PNRR, in forza dell'art. 44, comma 1, lett. b), del D.L. 36/2022 (cfr. il relativo [dossier](#)).

Il **comma 3** opera sugli **ITS** con una novella all'art. 9, comma 3, della L. 99/2022, rafforzando il riferimento all'obiettivo di **favorire l'equilibrio di genere** nell'ambito delle **linee di azione nazionali** individuate dal **Comitato nazionale ITS Academy**.

Il **comma 4** inserisce all'art. 3, comma 1, del D.LGS. 21/2008 la lettera *c-bis*) per aggiungere, tra le opportunità che i **percorsi di orientamento** forniscono allo studente, la conoscenza delle aree disciplinari relative alle materie STEM.

Il **comma 5** affida al **Ministero dell'istruzione e del merito il compito di promuovere tre tipologie di misure**, anche in coerenza con la già richiamata Risoluzione del Parlamento europeo in materia del 10 giugno 2021:

a) definizione di linee guida entro il 30 giugno 2023 per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricula lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM;

b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della «Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza» per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;

La «Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza» è stata istituita dall'Assemblea generale dell'ONU il 22 dicembre 2015, con [risoluzione A/RES/70/212](#), e si celebra l'11 febbraio di ogni anno; [l'ultima edizione](#) si è svolta a Dubai.

c) creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM.

I **commi 6 e 7** riguardano i profili finanziari.

In dettaglio, il **comma 6** precisa che le iniziative di cui al comma 5 sono attuate nell'ambito delle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del PNRR, nei

limiti delle risorse previste per i citati singoli investimenti, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

Per comodità di lettura, si riportano gli investimenti richiamati e gli stanziamenti globali per ciascuno previsti:

- Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado (1,50 mld);
- Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (1,50);
- Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (0,80 mld);
- Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi (1,10 mld).

Per lo stato di attuazione di ciascuno, si rinvia ancora all'apposito [*dossier*](#).

Il comma 7 dispone che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 99

(Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)

L'articolo 99, comma 1, introduce, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del **contingente organico** dei **dirigenti scolastici** e dei **direttori dei servizi generali e amministrativi** e la sua **distribuzione** tra le Regioni. Il **comma 2** stabilisce la destinazione dei risparmi conseguenti all'applicazione della nuova disciplina introdotta dal comma 1.

Per i fini anzidetti, il **comma 1** introduce all'articolo 19 del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/ 2011) i nuovi commi da *5-quater* e *5-sexies*.

L'art. 19, co. 5, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) – come modificato dall'art. 4, co. 69, della L. 183/2011 e, successivamente, dall'art. 12, co. 1, lett. a), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, negli a.s. 2012/2013 e 2013/2014, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un **numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400** per le istituzioni site nelle **piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non potevano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato** e le stesse erano conferite in **reggenza** a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

Il **co. 5-bis** dello stesso art. 19 – introdotto dall'art. 4, co. 70, della L. 183/2011 e modificato dall'art. 12, co. 1, lett. b), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, negli stessi a.s., alle medesime istituzioni scolastiche autonome di cui al co. 5 **non poteva essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA)** e che, dunque, il posto era assegnato **in comune** con altre istituzioni scolastiche.

A sua volta, il **co. 5-ter** dello stesso art. 19 – introdotto dall'art. 12, co. 1, lett. c), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto, per quanto qui interessa, che i **criteri** per l'individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato un dirigente scolastico e un DSGA devono essere definiti con **decreto** del Ministro (ora) dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **previo accordo** da raggiungere in sede di **Conferenza unificata. Fino al termine dell'a.s. nel corso del quale tale accordo sarà adottato, continua ad applicarsi** la disciplina di cui all'art. 19, co. 5 e **5-bis**, dello stesso D.L. 98/2011 (L. 111/2011).

Successivamente, l'art. 1, co. 978, della L. 178/2020 ha disposto che, **per l'a.s. 2021/2022**, il numero minimo di alunni necessario perché alle istituzioni scolastiche autonome possano essere assegnati **dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato** è ridotto (da 600) a **500 unità**, ovvero (da

fino a 400) a **fino a 300 unità** per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Ha, altresì, confermato che le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato sono conferite in **reggenza** a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e che alle stesse non può essere assegnato in via esclusiva un posto di DSGA. Quest'ultimo, è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche con decreto del Direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'Ufficio scolastico regionale competente.

Per completezza d'esposizione, si ricorda altresì che la novella prevista dall'articolo 47, comma 8, del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022), ha disposto che le istituzioni scolastiche che hanno un numero di alunni **uguale o superiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità** per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. La novella ha altresì disposto che resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-*quater* del D.L. n. 4/2022 (L. n. 25/2022), in materia di **mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici**. Inoltre, con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), **non** devono derivare **situazioni di esubero di personale**.

Il richiamato art. 19-*quater* prevede che, in deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, sia reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. È previsto che dall'attuazione dell'articolo non derivino situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all'anno scolastico 2024/2025.

Sulla base di tali previsioni, la consistenza organica dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2021/2022 è stata definita con [DM 157 del 14 maggio 2021](#). Nella relativa premessa si faceva presente che l'intesa in sede di Conferenza unificata non era ancora stata raggiunta. Dalla [tabella allegata](#) si evince che, per lo stesso a.s., le istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore a 600 ma almeno pari a 500, o inferiore a 400 ma almeno pari a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, sono **370**.

La nuova disciplina (contenuta nel **nuovo comma 5-*quater***):

- è operativa a decorrere dall'a.s. **2024/2025**;
- prevede che i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni sono definiti, su base **triennale** con eventuali **aggiornamenti annuali**, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il **30 giugno** dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento;

- specifica che essa intende dare attuazione alla [riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza](#), tenendo conto del parametro della **popolazione scolastica regionale** indicato per la riforma 1.3 prevista dalla Missione 4 Componente 1 del PNRR;

Al riguardo, si ricorda che la maggior parte delle risorse destinate all'istruzione finanziano investimenti e riforme presenti nella **Missione 4 ("Istruzione e ricerca")**, nell'ambito della **Componente 1 ("Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università")**. In particolare, la Componente 1 riguarda quattro aree d'intervento, per un complesso di risorse pari a **19,436 miliardi** di euro.

Tra le **riforme** previste nell'ambito della Componente 1 è prevista anche la riforma dell'**organizzazione del sistema scolastico** (M4C1-R.1.3-5,10) (a titolarità del **MIM**).

Missione/ Componente	Investimenti/ Riforme	Risorse PNRR	Amministrazione Titolare/ Soggetto attuatore	Traguardo/ Obiettivo
M4C1	Riforma 1.3 - Riforma dell'organizzazione e del sistema scolastico (M4C1- R.1.3-5,10)	--	MIM	Traguardo: T4 2022 Adozione della riforma. Traguardo: T4 2023 Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario.

Nel dettaglio, la riforma intende adeguare il numero degli alunni per classe – in particolare, il numero di insegnanti sarà fissato allo stesso livello dell'a.s. 2020/2021, a fronte del calo demografico – e rivedere le norme relative al dimensionamento degli edifici scolastici.

Come "parametro efficace" per individuare i plessi accorpati ad altri istituti dovrà essere adottata la popolazione scolastica regionale, anziché la popolazione del singolo istituto (come previsto dalla legislazione vigente):

- prevede che si deve tener anche conto della necessità di salvaguardare le **specificità** derivanti dalle istituzioni presenti nei **comuni montani**, nelle **piccole isole** e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità **linguistiche**, anche prevedendo forme di **compensazione interregionale**;

- stabilisce che, ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema di decreto sia trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il **30 aprile**;

- dispone che le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di definizione dei criteri sopra indicati provvedono **autonomamente** al **dimensionamento** della **rete scolastica** entro il **30 novembre** di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto;

- attribuisce alle Regioni la facoltà, da esercitare con deliberazione motivata, di determinare un **differimento temporale, non superiore a 30 giorni**;

- demanda infine agli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, il compito di provvedere alla **ripartizione** del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

Il **nuovo comma 5-quinquies** disciplina la procedura per la determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni nel caso di **mancata adozione** del relativo decreto entro la data del 30 giugno. In tal caso, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze deve essere adottato entro il **31 luglio**, sulla base di un **coefficiente**, indicato dal decreto medesimo, **non inferiore a 900 e non superiore a 1000**, e tenuto conto dei **parametri**, su base **regionale**, relativi al **numero** degli **alunni iscritti** nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della **densità** degli **abitanti per chilometro quadrato** ferma restando la necessità di salvaguardare le **specificità** derivanti dalle istituzioni presenti nei **comuni montani**, nelle **piccole isole** e nelle aree geografiche caratterizzate da **specificità linguistiche**. Al fine di garantire una **riduzione graduale** del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni scolastici si applica un **correttivo non superiore all'1 per cento**, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

Infine, il **nuovo comma 5-sexies** prevede che, in sede di prima applicazione:

- per l'a.s. **2023/2024**, restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* con i parametri, in relazione ai quali si veda *supra*, indicati all'articolo 1, comma 978, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 178/2020);

- per l'a.s. **2024/2025**, il decreto che stabilisce i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni (adottato ai sensi del comma *5-quater* ovvero del comma *5-quinquies*), definisce un contingente organico, comunque, **non superiore** a quello determinato dall'applicazione dei commi 5 e *5-bis*;

- a decorrere dall'a.s. **2025/2026** il decreto di cui al comma *5-quater*, ovvero di quello di cui al comma *5-quinquies*, definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.

Il **comma 2** prevede che i **risparmi** conseguiti con l'applicazione della nuova disciplina confluiscono, previo accertamento degli stessi, su di un Fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, e possono essere destinati, oltre che al pagamento delle **supplenze brevi e saltuarie** del personale scolastico, ad incrementare:

- il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

Il Fondo citato è disciplinato dall'articolo 1, comma 601, della [legge n. 296 del 2006](#) (legge finanziaria 2007). Al riguardo, si ricorda che, in base all'art. 1, co. 11, della L. 107/2015 – che ha previsto la ridefinizione dei criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche – è intervenuto il DM 834 del 15 ottobre 2015, in base al quale, dall'anno scolastico 2016/2017, per l'assegnazione del Fondo si fa riferimento ai seguenti parametri: tipologia dell'istituzione scolastica; consistenza numerica degli alunni e numero degli alunni diversamente abili; numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola e numero delle classi terminali.

- il Fondo unico nazionale (FUN) della dirigenza scolastica;

- il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi;

- il Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica

Il «**Fondo "La Buona Scuola"** per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» è stato istituito nello stato di previsione del MIUR (ora Ministero dell'istruzione e del merito) dall'**art. 1, co. 202**, della **L. 107/2015**. Le relative risorse – rideterminate rispetto allo stanziamento iniziale da disposizioni legislative successivamente intervenute – sono state allocate sul **cap. 1285**.

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede annualmente al riparto

delle risorse del Fondo. I risparmi accertati sono iscritti sul relativo Fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 100 *(Misure in materia di istruzione e merito)*

L'**articolo 100, al comma 1**, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, **un fondo di 150 milioni di euro per il 2023**, finalizzato alla **valorizzazione del personale scolastico**, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR. Il **comma 2, primo periodo del medesimo art. 100**, prevede che talune attribuzioni in materia di attestazioni siano svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Il **comma 2, secondo periodo**, dispone che una quota parte del **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche**, pari a **4,2 milioni di euro**, sia destinata, **a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori dei conti** delle istituzioni scolastiche. Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nel dettaglio, l'articolo in commento, al **comma 1**, prevede che nello stato di previsione del **Ministero dell'istruzione e del merito** (come ridenominato dall'art. 6 del [D.L. 173/2022](#)) sia istituito un fondo con una dotazione iniziale di **150 milioni di euro per l'anno 2023**, finalizzato alla **valorizzazione del personale scolastico** (docenti e ATA, come rileva la relazione tecnica), con particolare riferimento alle **attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica**, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Prevede, inoltre, che **con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, sentite le organizzazioni sindacali, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione (*rectius della presente legge*), sono definiti **i criteri di utilizzo delle risorse** di cui al comma in esame.

Per un approfondimento sulle politiche del **settore dell'istruzione all'interno del PNRR** - e sulla relativa attuazione - si rinvia [all'apposita sezione del sito web](#) della Camera dei deputati, con particolare riferimento agli allegati "[Riforme](#)" e "[Investimenti](#)" ivi presenti.

Si segnala, in particolare, all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la **Riforma del sistema di reclutamento dei docenti** (Missione 4, Componente 1- **Riforma 2.1**). Tale riforma mira a istituire un nuovo modello di reclutamento dei docenti, collegato a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto

l'arco della carriera, al fine di migliorare la qualità del sistema educativo italiano. Essa ha previsto:

- come **Traguardo al 30 giugno 2022** (T2 2022) **l'entrata in vigore della riforma della carriera degli insegnanti**. Esso è stato considerato raggiunto, nel dettaglio, con l'approvazione dell'[art. 59 del D.L. n. 73 del 2021](#) (L. 106/2021) che reca disposizioni specifiche per la tempestiva **nomina del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022**, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche. Tale articolo è stato modificato dall'art. 46 del [decreto-legge n. 36 del 2022](#) (L.79/2022). L'art. 44 del medesimo [decreto-legge n. 36 del 2022](#), poi, introducendo diverse novelle al [decreto-legislativo n. 59 del 2017](#), reca disposizioni in materia di formazione, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti, in particolare, della scuola secondaria di I e II grado;
- come **Traguardo al 31 dicembre 2023** (T4 2023), l'entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario. Si segnala, a tale proposito, l'**art. 38 del decreto-legge n. 115 del 2022** (L.142/2022) (cosiddetto Aiuti-*bis*) che ha previsto per gli insegnanti di ruolo forme di premialità e progressione di carriera, legati al positivo superamento dei percorsi formativi.
- come **Obiettivo al 31 dicembre 2024** (T4 2024), **almeno 70.000 insegnanti** reclutati con il nuovo sistema di reclutamento.

Si ricorda che, nel provvedimento in esame, all'**art. 153, commi 9, 10 e 11** - alle cui schede di lettura si rinvia - **sono presenti ulteriori norme in materia di personale del sistema di istruzione**, relative, rispettivamente, ai concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive, al reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico e di proroga degli incarichi conferiti a tempo determinato.

Per completezza d'informazione, si ricorda che è stata firmata, presso la sede dell'ARAN, l'11 novembre 2022, l'[ipotesi di Contratto collettivo nazionale](#) sui principali aspetti del **trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca - triennio 2019-2021**, che consente di erogare l'anticipazione della parte economica che interessa 1.232.248 dipendenti, di cui 1.154.993 appartenenti ai settori scuola e AFAM (compresi 850 mila docenti) e 77.255 appartenenti ai settori Università (con esclusione dei docenti) ed enti di ricerca. [Qui](#) il relativo comunicato.

Il **comma 2** dispone, al **primo periodo**, che **le attribuzioni** previste dall'art. 14, comma 4, lettera g), del [decreto legislativo n. 150 del 2009](#) (relativamente all'obbligo di attestazione dell'avvenuta pubblicazione dei documenti) siano svolte - **presso le istituzioni scolastiche - dai revisori dei conti**.

La **relazione illustrativa** del provvedimento in esame rileva che **il comma 2 dell'art. 100** stabilisce che **i revisori dei conti** delle istituzioni scolastiche svolgano **l'attività di attestazione della pubblicazione, della completezza, dell'aggiornamento e dell'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati da parte delle medesime istituzioni**, prevista dall'art. 14, comma 4, lett. g) del decreto legislativo n. 150 del 2009. “Atteso, infatti – prosegue la relazione illustrativa - che **per le istituzioni scolastiche non è prevista la costituzione di un OIV (*Organismo indipendente di valutazione della performance*)**, in quanto, **alla luce delle specificità del sistema scolastico**, l'art. 74, comma 4, d.lgs. n. 150/2009 esclude esplicitamente tale possibilità, **si ritiene che l'assolvimento dell'obbligo di attestazione dell'avvenuta pubblicazione dei documenti prevista dall'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150/2009 possa essere affidata ai revisori dei conti**, garantendo così un controllo maggiore rispetto all'adempimento dell'obbligo, coerente con le funzioni già svolte dai revisori in tema di verifiche e controlli delle attività amministrative quali, ad esempio, quelli sulle procedure di gara o sui conferimenti degli incarichi. Con riferimento alla trasparenza, infatti, l'ANAC aveva affidato, in un primo momento ([Delibera n. 201/2022](#)), ai direttori degli USR il compito di attestare l'avvenuta pubblicazione degli obblighi di pubblicazione e, in un secondo momento ([comunicato ANAC del 5 ottobre 2022](#)), ai dirigenti scolastici che, peraltro, **essendo tenuti ad adempiere agli obblighi di trasparenza, non possono adempiere anche alla verifica dell'avvenuta pubblicazione**. La disposizione, dunque, affidando ai revisori dei conti le funzioni sopra descritte consente di risolvere due aspetti problematici relativi all'applicazione della legislazione anticorruzione e trasparenza nelle scuole”.

Si ricorda che il citato art. 14 del [decreto legislativo n. 150 del 2009](#) disciplina **l'Organismo indipendente di valutazione della performance** di cui ogni pubblica amministrazione si deve dotare (**ad esclusione**, come anticipato, - secondo l'art. 74, comma 4 del medesimo decreto legislativo 150/2009 - **dell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale**), che è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti.

Il **comma 4** di tale articolo indica le funzioni di tale Organismo, che sono le seguenti:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;

- c) valida la Relazione sulla *performance* di cui al successivo art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera *d*) del medesimo decreto legislativo, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dallo stesso decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7 del decreto, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;
- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica;
- g) **promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo II del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2009 (artt. 2-16), in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance (questa è la funzione che la disposizione in commento attribuisce, presso le istituzioni scolastiche, ai revisori dei conti);**
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Il medesimo **comma 2**, al **secondo periodo**, dispone (conseguentemente) che una quota parte del **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** di cui all'art. 1, comma 601, della [legge n. 296 del 2006](#), come rifinanziato dalla medesima legge di bilancio in esame, pari a **4,2 milioni** di euro (annui), sia destinata, **a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche** di cui all'art. 1, comma 616, della citata [legge n. 296 del 2006](#), da definirsi con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze “in ragione del rafforzamento dei compiti loro affidati dalla disposizione in esame” (come rileva la relazione illustrativa).

Al riguardo, si valuti l'opportunità di esplicitare nel testo il termine entro il quale il decreto ministeriale previsto dall'art. 100, comma 2, sia da adottare (la relazione illustrativa riporta il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge).

Si ricorda che il suddetto **art. 1, comma 601** della [legge n. 296 del 2006](#) (legge finanziaria 2007) ha previsto che, a decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, fossero istituiti nello stato di previsione dell'allora Ministero della pubblica istruzione, i seguenti fondi: il "Fondo per le competenze dovute al personale delle

istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e il "**Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche**". Ai predetti fondi sono affluiti gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione di tale Ministero "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi disabili", nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi, nonché ulteriori autorizzazioni di spesa ivi indicate.

Inoltre, il citato **art. 1, comma 616** della medesima [legge n. 296 del 2006](#) prevede che il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali sia effettuato da **due revisori dei conti**, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dall'attuale Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici, e che gli ambiti territoriali scolastici siano limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni.

Si ricorda, poi, che il **comma 2 dell'art. 99** del presente provvedimento prevede che i risparmi conseguiti dalla riorganizzazione del sistema scolastico disposta dal del medesimo art. 99 confluiscono, previo accertamento degli stessi, su di un Fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, e possano essere destinati ad incrementare – tra gli altri – il suddetto **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche**, di cui all'art. 1, comma 601, della [legge n. 296 del 2006](#).

Ai sensi del **comma 3**, infine, ai fini della attuazione dell'articolo in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 101, comma 1
(Penalizzazioni economiche per le università che non rispettino il fabbisogno finanziario programmato)

L'articolo 101, comma 1, novella l'art. 1, comma 977, della L. 145/2018, disponendo che **il MUR, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, preveda penalizzazioni economiche per le università che non abbiano rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente**, qualora il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti a esso assegnati in termini di fabbisogno complessivo generato.

La disposizione in commento si colloca nell'ambito della disciplina del finanziamento delle università, imperniata, fra l'altro, sul **Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO)**.

Il Fondo, ora facente capo al MUR *sub cap.* 1694 dello stato di previsione, è stato istituito dall'art. 5, comma 1, lett. a), della L. 537/1993. Esso finanzia la quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, a eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale (destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, c.d. FIRST, *ex art.* 1, comma 870, della L. 296/2006) e della spesa per le attività sportive universitarie. L'evoluzione della normativa di riferimento è stata caratterizzata da interventi che hanno progressivamente ridotto l'incidenza dei finanziamenti su base storica a favore di parametri quali il costo *standard* per studente, la quota premiale in relazione ai risultati della didattica e della ricerca, gli interventi perequativi a salvaguardia di situazioni di particolare criticità. Per approfondimenti, cfr. l'apposito [dossier](#).

Per quanto qui interessa più da vicino, l'art. 1, comma 971, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), come modificato dall'art. 238, comma 8, del D.L. 34/2020, ha disposto che **le università statali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica**, per il periodo 2019-2025, garantendo che il **fabbisogno finanziario** da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima NADEF e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti e le attività di ricerca e innovazione nel territorio nazionale, comunque le riscossioni e i pagamenti sostenuti per tali finalità non concorrono al calcolo del fabbisogno

finanziario (cfr. per approfondimenti i *dossier* relativi al [testo originario](#) e alla [novella](#)).

L'art. 1, comma 977, della medesima L. 145/2018, anch'esso modificato dall'art. 236, comma 7, del D.L. 34/2020, ha stabilito che **a decorrere dall'anno 2023**, per gli enti di cui al comma 971 che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, **penalizzazioni economiche** commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità (cfr. per approfondimenti i *dossier* relativi al [testo originario](#) e alla [novella](#)).

Proprio su quest'ultima previsione viene a incidere la disposizione in commento, operando una sostituzione del comma 977, a tenore del quale, ora, nel caso in cui il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti di cui al comma 971, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Rispetto al testo vigente, la disposizione in commento, anche alla luce dei significativi finanziamenti rinvenienti dal PNRR, sembra introdurre due elementi di novità:

- i)** per l'applicazione delle penalizzazioni economiche, è condizione necessaria, ma non più da sola sufficiente, che il singolo ente disattenda il fabbisogno finanziario programmato; diviene infatti anche necessario, e anzi pregiudiziale visto l'ordine delineato dalla novella, l'avverarsi di una seconda condizione di carattere "sistemico", e cioè che il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni di riferimento, i limiti stabiliti dal comma 971;
- ii)** la disciplina del comma 977, di cui prima si prevedeva l'applicazione a decorrere dal 2023, è ora riferita al periodo 2022-2025.

Articolo 101, comma 2
***(Risorse per l'assistenza informatica del MUR
nell'attuazione del PNRR)***

Nell'ambito delle attività di **attuazione del PNRR** e dei connessi adempimenti in tema di **monitoraggio, rendicontazione e controllo** degli investimenti facenti capo al **MUR**, l'**articolo 101, comma 2**, stanziava **7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025**, per finanziare **l'assistenza informatica**, e più in particolare le convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, i servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza.

La relazione illustrativa ricorda che il MUR, ai sensi del [decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021](#), recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successiva [rettifica del 23 novembre 2021](#), è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 11,732 miliardi di euro, relativi a iniziative previste nell'ambito delle [due componenti M4C1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università» e M4C2 «Dalla Ricerca all'Impresa»](#). La stessa relazione evidenzia, però, come nell'ambito dei fondi PNRR assegnati al MUR **non siano ricomprese le risorse da destinare all'assistenza tecnica per le funzioni svolte**.

Sul punto, è quindi intervenuto, in un primo momento, l'**art. 13 del D.L. 152/2021**, che ha inserito all'interno dell'**art. 64 del D.L. 77/2021** (articolo rubricato «Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca») un **nuovo comma 6-ter.1**. La disposizione, al fine di garantire l'attuazione del PNRR e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, **ha autorizzato il MUR, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021**, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal [Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa](#), servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza. La copertura è stata individuata nella corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al MUR (cfr. qui, per approfondimenti, l'apposito [dossier](#)).

La relazione riferisce che il Ministero ha provveduto ad attivare, in forza di tale previsione, convenzioni per l'affidamento di servizi di *Digital Transformation* per le PA – Lotto 2 e Contratto esecutivo Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 4. L'oggetto del servizio è relativo a un supporto specialistico in essere presso l'Unità di Missione del PNRR MUR e le diverse Direzioni Generali del MUR coinvolte nell'attuazione del Piano; i contratti sottoscritti prevedono la conclusione delle attività entro il mese di dicembre 2022.

In questo contesto si colloca la **disposizione qui in commento**, che è **finalizzata a dare continuità finanziaria alle iniziative intraprese** e alle convenzioni in essere per l'assistenza informatica, stanziando **7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025**, per le medesime esigenze già individuate dal primo periodo del citato art. 64, comma 6-ter.1, del D.L. 77/2021.

Articolo 101, comma 3 ***(Risorse per le borse di studio destinate a studenti universitari e AFAM)***

L'articolo 101, comma 3, incrementa di **250 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2024 e 2025** il **Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio**, da destinare agli **studenti universitari e AFAM**, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR.

Come chiarito nella relazione illustrativa, la disposizione in commento stanziava risorse ulteriori volte ad assicurare la continuità dell'attuale sistema di erogazione delle borse di studio per studenti universitari e AFAM, finanziato pure grazie al PNRR, anche una volta che le risorse apportate da quest'ultimo si saranno esaurite.

Si ricorda, in proposito, che il [PNRR, M4C1 – Investimento 1.7: Borse di studio per l'accesso all'università](#), ha l'obiettivo di garantire la parità di accesso all'istruzione, agevolando la partecipazione a percorsi di istruzione terziaria per gli studenti in difficoltà socioeconomiche, che sopportano un costo-opportunità relativamente alto nello scegliere un corso di studi avanzato rispetto a una transizione precoce verso il mercato del lavoro. Più in dettaglio, la misura stanziava l'importo di **500 milioni** di euro operando in una duplice direzione:

i) aumentare di 700 euro in media l'importo delle borse di studio, per giungere così ad un valore di circa 4.000 euro per studente;

ii) allargare la platea degli studenti beneficiari, riducendo il divario rispetto alla media dell'Unione europea di studenti con una borsa di studio. Attualmente, il 12% degli studenti italiani beneficia di una borsa di studio, in confronto al 25% della media dell'Unione europea (cfr. la [seconda Relazione sullo stato di attuazione del PNRR](#) presentata dal Governo il 5 ottobre 2022). L'obiettivo è quello di portare il tasso di copertura in Italia almeno al 20%, arrivando a 300 mila beneficiari nel 4° trimestre 2023 e a 336 mila beneficiari nel 4° trimestre 2024.

In attuazione di quanto previsto dal Piano, è giunto, innanzitutto, **l'art. 12 del D.L. 152/2021**, il quale ha stabilito che, da un lato, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del MUR; dall'altro lato, che le risorse indicate dal PNRR confluiscono sul fondo di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del D.LGS. 68/2012, cioè il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo (per approfondimenti, cfr. il

[dossier](#) relativo all'art. 12 del D.L. 152/2021 e il [dossier](#) relativo a «La normativa vigente in materia di diritto allo studio nelle università e nelle istituzioni AFAM»).

Sono stati poi adottati il [decreto del MUR n. 1320 del 17 dicembre 2021](#), che ha definito gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse, e successivamente la [circolare ministeriale n. 13676 dell'11 maggio 2022](#) con la quale sono state introdotte ulteriori specificazioni in tema di importi delle borse di studio e di rendicontazione delle risorse a valere sul PNRR.

In particolare, per gli studenti “fuori sede” e per gli studenti “indipendenti” l'attuale importo è incrementato di 900 euro, arrivando a 6.157,74 euro. Per gli studenti “pendolari” l'aumento è di 700 euro che porta il valore a 3.598,51 euro, mentre per quelli “in sede” la crescita è di 500 euro, arrivando a 2.481,75 euro. Specifiche ulteriori agevolazioni e incrementi sono previsti per gli studenti economicamente più svantaggiati, per quelli con disabilità e per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie STEM per le quali l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%. Incrementi mensili di 600 euro per massimo dieci mesi spettano, inoltre, agli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale. Il decreto, poi, alza i limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) in modo da consentire a una platea più ampia di studenti, in possesso dei requisiti di merito previsti, di poter fare la domanda per l'accesso alla borsa di studio: la soglia ISEE è portata a 24.335,11 euro, mentre quella ISPE a 52.902,43 euro.

In questo quadro normativo si viene a innestare la disposizione in commento, che – come anticipato – incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del D.LGS. 68/2012.

Rispetto al fondo in parola, l'ultimo riparto è avvenuto, per l'anno 2021, con il [decreto direttoriale n. 2795 del 25 novembre 2021](#). Per la ricognizione delle più recenti misure di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e delle altre iniziative statali in tema di diritto allo studio, cfr. il [link](#) all'apposita pagina del MUR.

Articolo 107, comma 1
(Sostegno alla maternità delle atlete non professioniste)

L'articolo 107, comma 1, incrementa di 2 milioni di euro (annui), a decorrere dal 2023, il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui 1 milione di euro (annui) è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.

Il riferimento di tale disposizione è al **Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano**, di cui all'art. 1, comma 369, della [legge n. 205 del 2017](#) (legge di bilancio 2018).

Si rammenta che il citato **art. 1, comma 369** della [L. 205/2017](#) (legge di bilancio 2018) stabilisce che, al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano **sia istituito**, presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo denominato «**Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano**», con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a **10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021**. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) **sostenere la maternità delle atlete non professioniste**; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.

La norma istitutiva del suddetto fondo rinvia ad **uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 28 febbraio** di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati la determinazione delle **modalità di utilizzo** delle risorse stanziare.

Con riguardo al 2022, [il D.P.C.M. 19 maggio 2022](#), all'articolo 7, ha previsto l'erogazione, entro il limite massimo di spesa di 350 mila euro, di un contributo di maternità fino a un massimo di dodici mesi di importo pari a mille euro ciascuna alle atlete che ne facessero richiesta al Dipartimento per lo sport. Erano ammesse alla misura le atlete non appartenenti a gruppi sportivi che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità, con reddito da altra attività fino a 15 mila euro lordi, che avessero svolto nella stagione sportiva in corso o prevedente un'attività sportiva agonistica. Inoltre, era posto come requisito l'aver partecipato negli ultimi cinque anni ad una competizione europea o internazionale oppure l'aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale della

federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali o, infine, l'aver preso parte, per almeno due stagioni sportive, a un campionato nazionale federale.

Da ultimo, si segnala che l'**articolo 107, comma 4** del presente provvedimento – alla cui scheda di lettura si rinvia – aggiunge **25 milioni** di euro, per il **2023**, all'incremento disposto, per il 2022, dall'art. 7 del [decreto-legge n. 144 del 2022](#) del «**Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano**», **da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto** per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A., **per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica.**

Articolo 107, commi 2-3 **(Crediti d'imposta in materia sportiva)**

L'articolo 107, comma 2 dispone la **proroga**, anche per l'anno d'imposta **2023** e per i soli **oggetti titolari di reddito d'impresa**, del **credito d'imposta**, nella misura del **65 per cento**, per le **erogazioni liberali** effettuate da privati per interventi di **manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici** e per la **realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche**.

L'articolo 107, comma 3 rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel **primo trimestre 2023** il contributo riconosciuto, sotto forma di **credito d'imposta** pari al **50% degli investimenti effettuati**, per gli **investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive** che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel **limite massimo di 10 mila euro**.

In dettaglio, la disposizione di cui all'articolo 107, **comma 2 proroga** per tutto il **periodo d'imposta 2023**, e solo a favore dei **oggetti titolari di reddito d'impresa**, il **credito d'imposta** (cd. *Sport bonus*) per le **erogazioni liberali** per interventi di **manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici** e per la **realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche**, disciplinato, in prima battuta, dall'[articolo 1, commi da 621 a 626, della legge n. 145 del 2018](#) (legge di bilancio 2019).

Il comma 2 precisa, altresì, che l'istituto si applica, per l'anno 2023, nel **limite complessivo di 15 milioni di euro** e secondo le **modalità** di cui all'articolo 1, comma 623, della menzionata legge di bilancio 2019.

Il citato comma specifica, infine, che per l'**attuazione** delle disposizioni in esso contenute **si applicano, in quanto compatibili**, le disposizioni di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019](#), pubblicato nella G.U. n. 124 del 29 maggio 2019.

I **commi da 621 a 626 della legge di bilancio 2019** hanno previsto, per le **erogazioni liberali in denaro** effettuate da **privati** per interventi di **manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici** e per la **realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche**, un **credito d'imposta**, in misura pari al **65 per cento delle erogazioni effettuate**, anche nel caso in cui le queste ultime siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Sotto il **profilo soggettivo**, tale credito d'imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è stato riconosciuto alle **persone fisiche** e agli **enti non commerciali**, nonché ai **oggetti titolari di reddito di impresa**. Per le

prime due categorie, il credito d'imposta non può eccedere il 20 per cento del reddito imponibile; per la terza, il limite è fissato al **10 per mille dei ricavi annui**.

Per i soggetti **titolari di reddito d'impresa**, il **comma 623** stabilisce che, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta è **fruibile** tramite il meccanismo della **compensazione**, ai sensi dell'**art. 17 del d. lgs. n. 241 del 1997**, e **non rileva** ai fini delle **imposte sui redditi** e dell'**imposta regionale sulle attività produttive**.

La legge di bilancio 2019 ha previsto, inoltre, l'inapplicabilità dei limiti all'utilizzo in compensazione di 700 mila euro, previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000, e di quello annuale di 250 mila euro, di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Il credito d'imposta in questione **non è cumulabile con altre agevolazioni** previste da disposizioni di legge **a fronte delle medesime erogazioni** liberali. La legge di bilancio 2019 ha previsto, infine, un **doppio ordine di obblighi di comunicazione**, nei confronti dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, in capo ai soggetti che ricevono la donazione.

In primo luogo, i beneficiari devono dare immediata comunicazione all'atto della ricezione dell'erogazione liberale, rendendone noti importo e destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.

In secondo luogo, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l'erogazione liberale e fino alla fine dei lavori, i beneficiari devono comunicare lo stato di avanzamento dei lavori e rendere il conto sulle modalità di utilizzo delle somme donate.

La legge di bilancio 2019 ha demandato, infine, l'attuazione delle predette disposizioni a un **decreto del Presidente del Consiglio** dei ministri da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge di bilancio. Il provvedimento attuativo è stato adottato con [DPCM 30 aprile 2019](#), il quale ha previsto l'apertura di **due finestre temporali** di 120 giorni, rispettivamente il **30 maggio** e il **15 ottobre**. Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati dispongono di 30 giorni per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere autorizzati ad effettuare l'erogazione liberale.

L'istituto, inizialmente introdotto per l'anno di imposta **2019**, è stato successivamente prorogato all'annualità **2020** dall'[art. 1, comma 177, della legge n. 160 del 2019](#) (legge di bilancio 2020). Successivamente il credito d'imposta è stato applicato, anche per l'anno **2022** e **limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa**, dall'[art. 1, comma 190, della legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio 2022).

Il comma 3 dell'articolo in esame è finalizzato a incentivare le imprese che promuovono i propri prodotti e servizi tramite campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive, sia

professionistiche sia dilettantistiche, che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

Tali ultimi soggetti operano in un settore – quello sportivo, in particolare a livello locale – caratterizzato, come specificato dal Governo all'interno della Relazione illustrativa, da un'**alta visibilità** e da una **funzione sociale**, e tuttavia in condizioni di **difficoltà finanziarie** acuite prima dall'**emergenza epidemiologica da Covid-19** e dalle misure restrittive introdotte al fine di fronteggiare quest'ultima, poi dalla **crisi energetica**, al punto da rischiare di compromettere la continuità aziendale di molte di queste società. Sotto questo profilo, la relazione illustrativa chiarisce che la previsione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie si pone l'obiettivo di innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di sponsorizzazione possa **contribuire al sostegno degli operatori sportivi**, attraverso la promozione dell'attività di *advertising* resa da tali ultimi soggetti anche in funzione del rispettivo *brand*, a livello locale e su più ampia scala.

Il comma modifica, nello specifico, l'**articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022**, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 2022, rendendo **applicabile** il contributo, sotto forma di **credito d'imposta** pari al **50% degli investimenti effettuati**, previsto dall'**articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020**, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, **anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023**.

Il comma specifica, altresì, che per il **primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto**, sotto forma di credito d'imposta, **non può essere comunque superiore a 10 mila euro**.

L'incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in **compensazione**. La **Relazione illustrativa** sottolinea, inoltre, che l'incentivo è adottato nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e che la misura di esso è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell'ordinamento.

L'[art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022](#), come modificato in sede di conversione, ha reiterato, per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli operatori del settore sportivo, previste dall'[art. 81 del decreto-legge n. 104 del 2020](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020.

Tale disposizione ha istituito in favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un **credito d'imposta** pari al **50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie**, effettuate a decorrere dal **1° luglio 2020** e fino al **31 dicembre 2020** a favore delle **leghe che organizzano campionati nazionali a squadre** nell'ambito delle discipline olimpiche e

paralimpiche, ovvero **società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che **svolgono attività sportiva giovanile**.

L'[art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021, ha successivamente esteso tale agevolazione alle spese sostenute durante il 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal **1° gennaio al 31 dicembre 2021**.

Infine, il citato **art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022**, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 2022, ha reso applicabile tale agevolazione anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal **1° gennaio al 31 marzo 2022**.

Si rammenta che l'art. 81, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 precisa che le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Per quanto concerne il **finanziamento della misura**, la **lettera b)** del comma 3, intervenendo sul citato articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, **autorizza la spesa per un importo complessivo pari a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023**. La cifra costituisce un tetto di spesa.

Si rammenta, a tal proposito, che l'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 aveva autorizzato, per il **primo trimestre 2022**, una spesa pari a **20 milioni di euro**. Precedentemente, l'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 aveva autorizzato, per l'anno **2021**, una spesa pari a **90 milioni di euro**. Per la **seconda metà del 2020**, l'art. 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 aveva autorizzato una spesa complessiva pari a **90 milioni di euro**.

Articolo 107, comma 4
***(Fondo unico a sostegno del potenziamento
del movimento sportivo italiano)***

L'articolo 107, comma 4, aggiunge **25 milioni** di euro, per il **2023**, all'incremento disposto, per il 2022, dall'art. 7 del decreto-legge n. 144 del 2022, del «**Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano**», da destinare all'erogazione di **contributi a fondo perduto** per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A., **per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica**.

Ciò avviene novellando l'art. 7, comma 1 del [decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#), (cosiddetto Aiuti-ter), convertito, con modificazioni, [dalla legge n. 175 del 2022; disposizione](#) modificata – da ultimo - dall'art. 3, comma 11, del [decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, cosiddetto Aiuti-quater](#).

Ora, si ricorda che il suddetto art. 7, comma 1, del [D.L. 144 del 2022](#) (L. 175/2022) **ha previsto, per il 2022** – per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica – un **incremento di 50 milioni di euro** del «**Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano**», di cui all'art. 1, comma 369, della [legge n. 205 del 2017](#), da destinare **all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche**, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, **che gestiscono impianti sportivi e piscine**.

Si rammenta che il citato art. 1, comma 369 della [L. 205/2017](#) (legge di bilancio 2018) stabilisce che, al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano sia istituito, presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo denominato «**Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano**», con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi

calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di sviluppo della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.

Da ultimo, **il comma 1 dell'art. 107** del presente provvedimento – alla cui scheda di lettura si rinvia - ha incrementato il **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano** di **2 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2023, 2024 e 2025**, di cui 1 milione di euro è destinato a sostenere la **maternità delle atlete non professioniste**.

Successivamente, l'art. 3, comma 11 del [decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176](#) (cosiddetto *Aiuti-quater*), in corso di conversione da parte del Parlamento, oltre ad aumentare di **10 milioni** di euro, per il **2022**, l'**incremento** del predetto Fondo unico (portandolo a complessivi **60 milioni** per tale anno), prevede, quali **destinatari** delle relative risorse, anche il **CONI, il Comitato Italiano Paralimpico** e la **società Sport e Salute SpA**.

Infine, la disposizione in commento aggiunge, per il **2023, 25 milioni** di euro alle risorse del **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano** destinate, dall'art. 7, comma 1, del [D.L. 144 del 2022](#), **all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche**, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, **che gestiscono impianti sportivi e piscine**, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A.

Per le predette finalità, le relative risorse a fondo perduto si attestano, quindi, a **60 milioni** di euro per il **2022** e a **25 milioni** di euro per il **2023**.

Articolo 107, comma 5 ***(Incremento Fondo “Sport e periferie”)***

L’articolo 107, comma 5, incrementa il Fondo “Sport e periferie” di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Nel dettaglio, la disposizione in commento prevede che l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 362, della [legge n. 205 del 2017](#) (legge di bilancio 2018), relativa al Fondo “Sport e periferie”, sia rifinanziata di **50 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal **2023** al **2026**.

Si ricorda che il citato **art. 1, comma 362** della [L. 205/2018](#), prevede che, al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all’**art. 15, comma 1**, del [decreto-legge n. 185 del 2015](#) (L. 9/2016) – che lo ha istituito, assegnando risorse allo stesso per il triennio 2015-2017 - sia autorizzata la spesa di **10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018**, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7457), da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate **all’Ufficio per lo sport** presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per lo sport.

In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il [DPCM 31 ottobre 2018](#) (modificato dal [DPCM 12 dicembre 2018](#)), recante “*Individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del Fondo «Sport e Periferie»*”.

Si ricorda, altresì, che il suddetto **art. 15, comma 1** del [D.L. 185/2015](#) ha previsto che, ai fini del **potenziamento dell’attività sportiva agonistica nazionale** e dello **sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane**, con l’obiettivo di **rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana**, sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il **Fondo «Sport e Periferie»**. A tal fine, è stata autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni di euro nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017.

[Qui la sezione del sito](#) del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri dedicata ai bandi **Sport e periferie 2022**.

Articolo 107, comma 6
(Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva)

L'articolo 107, comma 6, incrementa di **200 milioni di euro** la dotazione del **fondo speciale** per la concessione di **contributi** in conto interessi sui **finanziamenti all'impiantistica sportiva**, costituito presso l'Istituto per il credito sportivo.

La norma in esame, al dichiarato fine di contribuire al perseguimento degli **obiettivi di sviluppo sostenibile** nel quadro dell'**Agenda 2030** adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in ambito economico, sociale e ambientale – favorendo la crescita sostenibile e inclusiva e la transizione ecologica ed energetica del settore dello sport – incrementa la dotazione del **Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva**, di cui all'articolo 5, della legge n. 1295 del 1957.

Il Fondo è utilizzato per concedere contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, contratti da ogni soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, una finalità sportiva relativi a progetti che abbiano ottenuto il parere tecnico favorevole del CONI.

La dotazione è **incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026**. Per l'anno **2023** vengono destinati, in particolare, **10 milioni di euro per il programma straordinario per l'impiantistica sportiva**, volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, di cui all'articolo 28, comma 4, della legge n. 159 del 2007.

L'articolo 28, comma 4, della legge n. 159 del 2007 ha assegnato all'**Istituto per il credito sportivo** un contributo per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 2007, il quale prevede un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.

• **L'istituto per il credito sportivo**

L'**Istituto per il credito sportivo** è un ente pubblico economico istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal D.P.R. 20/10/2000, n. 453, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali. Si tratta quindi di una banca pubblica che opera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario). Finalità dell'Istituto è quella di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti del proprio patrimonio e con l'emissione di obbligazioni.

Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito:

- a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal CONI;
- b) dal fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;
- c) dalle riserve.

Dai dati più recenti, riportati dal bilancio dell'esercizio finanziario 2021, risulta un patrimonio netto di 918,5 milioni di euro e un utile di esercizio pari a circa 14,9 milioni di euro. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 368 del 1998, e dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza.

In forza dell'articolo 7 (Fondi Speciali) del vigente Statuto, l'Istituto gestisce e amministra a titolo gratuito due Fondi Speciali, di titolarità dello Stato:

- a) Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva;
- b) Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l'impiantistica sportiva.

Si ricorda che l'articolo 14 del **decreto-legge n. 23 del 2020** ha ampliato le facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi. Nei due Fondi sono stati istituiti dei Comparti Liquidità per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19. A tal fine, ha assegnato, per l'anno 2020, una dotazione di 30 milioni di euro al primo Fondo e di 5 milioni di euro al secondo.

L'articolo 10, commi 8-14, del **decreto-legge n. 73 del 2021**, al fine di provvedere alle esigenze di liquidità delle società sportive, ha ampliato il perimetro soggettivo del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 30 milioni di euro per l'anno 2021) e il Fondo speciale per la concessione

di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 13 milioni di euro per l'anno 2021).

Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva

L'Istituto può concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive, anche se accordati da altre banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., utilizzando, nel rispetto delle procedure fissate dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, le disponibilità di un Fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo, previsto dall'**articolo 5 della legge n. 1295 del 1957** e alimentato con il versamento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'aliquota a esso spettante, a norma dell'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 496 del 1948, colpiti da decadenza.

I contributi sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto. Alla fine dell'esercizio finanziario 2021, il Fondo speciale per i contributi presentava una consistenza patrimoniale di 208,2 milioni di euro.

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 653) ha incrementato, per il 2019, le risorse del Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive nella misura di 12,8 milioni di euro a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo.

Fondo di Garanzia ex legge n. 289/02 per l'impiantistica sportiva

Ai sensi dell'articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002, presso l'Istituto è istituito il Fondo di Garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalità sportive.

Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, su proposta dell'Istituto, sentito il CONI. Al Fondo possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato e da Enti Pubblici.

Le disponibilità dei Fondi Speciali di cui al precedente articolo 7, previa deliberazione del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, possono essere depositate su conti correnti accessi presso l'Istituto o altre banche e possono essere investite in titoli, emessi o garantiti dallo Stato o da altre entità sovranazionali, o in quote di fondi comuni di investimento. I Fondi Speciali devono, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi concessi e per l'assolvimento delle obbligazioni a fronte delle garanzie prestate.

I proventi netti dei suddetti investimenti, così come periodicamente accertati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, sono portati a incremento dei Fondi medesimi.

Al termine dell'esercizio finanziario 2021, il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva presentava una consistenza patrimoniale di 149,8 milioni di euro.

Articolo 108

(Risorse per l'esercizio della facoltà di prelazione da parte del MIC)

L'articolo 108, a decorrere dal 2023, incrementa di 20 milioni di euro annui l'autorizzazione di spesa già prevista dall'art. 1, comma 574, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), portandola così a un totale di 25 milioni di euro annui. Tale autorizzazione di spesa è finalizzata a consentire al Ministero della cultura l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali, ex art. 60 ss. del Codice dei beni culturali.

La prelazione sui beni culturali è disciplinata dagli artt. 60-63 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.LGS. 42/2004). L'art. 1, comma 574, della L. 178/2020, nel testo antecedente alla novella qui in commento, prevedeva un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

La relazione tecnica evidenzia che le nuove risorse andranno a incrementare gli stanziamenti dei capitoli come di seguito indicato:

- **18 milioni di euro sul capitolo 8281**, piano gestionale 19 “Acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello stato di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose”, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura e afferente al C.d.R. 21 – Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio;
- **2 milioni di euro sul capitolo 7505**, piano gestionale 1 “acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello stato di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose” iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura e afferente al C.d.R. 19 - Direzione generale musei.

In via generale, si ricorda che la **prelazione** consiste nel **diritto di essere preferiti ad altri, a parità di condizioni, nella conclusione di un determinato contratto**. Il soggetto gravato dalla prelazione è tenuto a comunicare al prelazionario la propria intenzione di contrarre e le relative condizioni (*denuntiatio*); il prelazionario, entro un congruo termine (*spatium deliberandi*), può esercitare il proprio diritto, concludendo il contratto, oppure rinunciare, nel qual caso il soggetto gravato dalla prelazione può stipulare il contratto con un terzo.

La prelazione può avere fonte contrattuale oppure fonte legale come nel caso della prelazione sui beni culturali. La prelazione legale si caratterizza per tre profili: ha efficacia reale, è opponibile ai terzi e attribuisce al prelazionario il diritto di riscatto o retratto.

La *ratio* della prelazione sui beni culturali, ove questi appartengano ai privati, consiste nell'esigenza di tutelare, tramite un presidio sulla circolazione, il particolare interesse pubblico a essi riconosciuto.

Per quanto qui più interessa – in forza delle richiamate disposizioni – il **Ministero ha facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società**, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione così effettuata, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento del bene prevista dall'art. 59 del Codice dei beni culturali.

Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa.

Non è prevista la prelazione quando il trasferimento avvenga per successione, donazione, divisione, cessione di partecipazioni societarie, fusione, scissione, né in caso di costituzione di ipoteca.

Non è prevista la prelazione, ma l'autorizzazione, per l'alienazione di beni culturali che appartengono a enti pubblici o enti privati senza fine di lucro

Articolo 110 **(Fondo editoria)**

L'articolo 110, comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2023, pone a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la corresponsione del rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate per la spedizione di prodotti editoriali. Il comma 2 incrementa il predetto Fondo di euro 75.883.298 per il 2023 e di euro 55.000.000 a decorrere dal 2024.

A tal fine, il comma 1 novella l'articolo 3, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 353/2003 (L. n. 46/2004).

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1 del D.L. 353/2003 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, che le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), le imprese editrici di libri, le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e associazioni d'arma e combattentistiche possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa più bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Le tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali sono state quindi approvate con D.M. 21 ottobre 2010 (pubblicato nella GU n. 274 del 23 novembre 2010).

A sua volta, l'articolo 3 qui novellato ha previsto che:

- il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- i rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del D.L. 353/2003 e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo;
- con decreto del Ministro delle comunicazioni dovessero essere determinate le procedure per il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del limite di spesa sopra indicato. In attuazione di tale disposizione è stato

quindi adottato il D.M. 8 ottobre 2004 (pubblicato nella GU n. 248 del 21 ottobre 2004).

Dopo aver subito, a partire dal 2009, forti limitazioni ad opera di diversi interventi normativi, **dal 2017**, con il decreto-legge n. 244 del 2016, **il regime di agevolazioni postali all'editoria** come previsto dalla normativa del 2003 **è stato ripristinato**.

Secondo quanto si evince dall'AS1370 – *Poste Italiane - tariffa agevolata per le spedizioni postali di prodotti editoriali* del 28 aprile 2017, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il regime delle tariffe agevolate è stato (...) sospeso per il periodo tra il 1° settembre 2010 e il 31 dicembre 2012 dal comma 1-bis dell'articolo 2 del D.L. 125/2010; la sospensione è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2013, e poi fino al 31 dicembre 2016.

La norma qui in esame [articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 19 (c.d. Decreto Milleproroghe 2016)] ha, quindi, reintrodotta le tariffe agevolate a favore delle imprese editrici e nuovamente designato Poste Italiane quale unico operatore titolato a ricevere i rimborsi statali. Il trattamento differenziato tra Poste Italiane e gli altri operatori postali, alla luce della normativa comunitaria sulla liberalizzazione del mercato postale e della collegata normativa nazionale di attuazione, risulta del tutto ingiustificato e ostacola la piena liberalizzazione del mercato europeo dei servizi postali. Si osserva infatti che, sulla base del d.lgs. 261/1999, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste Italiane), per esigenze di ordine pubblico, esclusivamente a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni e b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli altri servizi postali possono essere resi dagli operatori diversi da Poste Italiane previa licenza individuale (se rientranti nell'ambito del servizio universale) o autorizzazione generale. Risulta evidente, quindi, che, fatta eccezione per i servizi rientranti nella riserva e sopra richiamati, gli operatori postali devono essere equiparati a Poste Italiane al fine di non vedere messa a rischio la loro operatività. Al contrario, la distorsione concorrenziale causata dalla norma oggetto di segnalazione danneggia gli operatori postali diversi da Poste Italiane, che non possono fruire dei contributi statali e, pertanto, non riescono a sostenere sotto il profilo economico le tariffe agevolate (fissate a livelli non di mercato) che può offrire invece Poste Italiane beneficiando dei rimborsi appositamente previsti. Gli operatori postali alternativi sono, pertanto, estromessi dall'offerta di questo servizio che, seppur liberalizzato e quindi potenzialmente oggetto di concorrenza, ritorna in questo modo in una situazione di monopolio *de facto*.

Le criticità concorrenziali appena prospettate risultano ancora più manifeste se si considera che, in virtù del nuovo quadro regolamentare, Poste Italiane è autorizzata a consegnare la corrispondenza, tra cui i prodotti editoriali, con

tempi di consegna potenzialmente più lunghi rispetto al passato, creando così - proprio per questo tipo di prodotti - potenziali disagi sia alle imprese editoriali sia ai consumatori. In questo contesto, un ampliamento delle possibilità di scelta del fornitore dei servizi postali appare ancor più auspicabile, anche al fine di abilitare una concorrenza sulla qualità del servizio e, in particolare, sui tempi di consegna.

L'Autorità auspica, pertanto, che, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, si possa pervenire a una modifica della citata normativa nel senso di ampliare l'accesso ai contributi statali a tutti gli operatori postali, al fine di consentire il dispiegarsi di un pieno confronto competitivo.

Con la decisione n. [C\(2019\) 5255 final](#) del 22 luglio 2019 relativa all'aiuto di Stato SA.48492 (2019/NN) (Compensazioni statali per le tariffe ridotte offerte a editori e organizzazioni senza fine di lucro nel periodo 2017-2019), la Commissione europea ha concluso che la compensazione di servizio pubblico concessa a Poste Italiane dall'Italia nel periodo 2017-2019 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, compatibile ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, in quanto sono soddisfatte tutte le condizioni applicabili della disciplina dei SIEG del 2012. Si veda, inoltre, l'apposito tema dell'attività parlamentare [la disciplina delle agevolazioni postali all'editoria](#).

Si ricorda altresì che il **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione**, destinato al **sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale**, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dalla [L. 198/2016](#) (art. 1).

Per quanto qui rileva, al Fondo affluiscono, tra le altre, le **risorse statali** destinate al **sostegno dell'editoria** quotidiana e periodica.

Il Fondo è **ripartito annualmente** tra la **Presidenza del Consiglio** dei ministri e il **Ministero dello sviluppo economico**, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei **criteri** stabiliti con **DPCM**. Con [DPCM 21 luglio 2022](#) si è provveduto al riparto delle risorse del Fondo per il 2022.

Inoltre, con DPCM è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per il 2022 è stato adottato il [DPCM 19 settembre 2022](#).

Per ulteriori ragguagli, si veda l'apposito tema dell'attività parlamentare [il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione](#).

Articolo 153, comma 10
(Posticipo del reclutamento dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito e proroga degli incarichi temporanei in essere)

L'articolo 153, comma 10, interviene sull'art. 2, commi 3 e 4, del D.L. 126/2019, posticipando dal gennaio 2021 al 2024 l'assunzione dei primi 59 dirigenti tecnici a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione e del merito previsti dalla disposizione, e dal 2023 al 2025 l'assunzione dei restanti 87; vengono al contempo prorogati, fino al 2024, gli incarichi temporanei in essere relativi ai dirigenti tecnici.

La disposizione in esame interviene in materia di dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito,

Si ricorda che l'art. 2, comma 3, del D.L. 126/2019 ha autorizzato l'allora MIUR a bandire un concorso per l'assunzione, a decorrere da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici e, a decorrere dal 2023, di ulteriori 87 dirigenti tecnici, con conseguente maggiore spesa di personale per € 7,90 mln annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per € 19,55 mln annui a decorrere dal 2023 recando, al contempo, un'autorizzazione di spesa per lo svolgimento del concorso. Nelle more dell'espletamento del concorso, il comma 4 ha rifinanziato, con € 1,98 mln per il 2019 e € 7,90 mln per il 2020, l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 94, della L. 107/2015, al fine di continuare a consentire l'attribuzione, anche per parte del 2019 e per il 2020, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, ferma restando la procedura prevista dallo stesso comma 94. Gli incarichi temporanei sarebbero dovuti comunque terminare all'atto dell'immissione in ruolo dei (primi 59) dirigenti tecnici a seguito del concorso e, comunque, entro il 31 dicembre 2020. Cfr., per approfondimenti, il relativo [dossier](#).

La disposizione qui in commento **differisce l'operatività dell'impianto normativo esaminato**, prevedendo – come chiarito dalla relazione tecnica – la proroga degli incarichi temporanei in essere fino all'anno 2024. Infatti, **rispetto al comma 3**, essa posticipa dal gennaio 2021 al 2024 l'assunzione dei primi 59 dirigenti tecnici, e dal 2023 al 2025 l'assunzione dei restanti 87; determina in 7,90 milioni di euro annui anche per il 2023 e il 2024 i maggiori oneri per spese di personale, posticipando dal 2025 in poi la quantificazione del maggiore onere in 19,55 milioni di euro annui.

Rispetto al comma 4, posticipa dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2024 il termine ultimo di durata degli incarichi temporanei in essere.

Nella relazione tecnica, si evidenzia come «atteso che l'art. 2 comma 3 de DL n. 126/2019, prevede uno stanziamento pari a 19,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si genera un risparmio di spesa, pari a 11,65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, derivante dalla differenza tra l'importo di 19,55 milioni relativo al costo delle assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici e la spesa da sostenere per la proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici a tempo determinato pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024».

Articolo 153, comma 11
*(Incarichi temporanei di dirigenti tecnici del
 Ministero dell'istruzione e del merito)*

L'articolo 153, comma 11, estende dal **31 dicembre 2022** al **31 dicembre 2024** il termine di durata massima degli **incarichi temporanei** di dirigenti tecnici già attribuiti o da conferire da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dello svolgimento del relativo concorso previsto dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019). Di conseguenza, dispone anche per ciascuno degli anni **2023** e **2024** un'autorizzazione di spesa pari a **7,9 mln** di euro annui, di importo identico a quella già prevista, a legislazione vigente, per il **2021** e il **2022**.

A tali fini, si novella l'articolo 230-*bis*, comma 2, del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020).

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'**art. 1, co. 94**, periodi terzo e ss., della **L. 107/2015** aveva previsto la possibilità per il **triennio 2016-2018** di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di **durata non superiore a tre anni** per le **funzioni ispettive** al fine di garantire azioni di supporto alle scuole nell'attuazione della medesima legge, nonché assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione. Aveva altresì disposto che tali incarichi potevano essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici dell'allora MIUR, anche **in deroga alle percentuali** previste dall'art. 19, co. 5-*bis* e 6, del d.lgs. 165/2001 per i dirigenti di seconda fascia. A tal fine, aveva autorizzato una spesa nel limite massimo di **€ 7 mln annui per il triennio 2016-2018**.

Infine, la disposizione aveva previsto che gli incarichi dovevano essere conferiti, in base all'art. 19, co. 1-*bis*, del medesimo d.lgs. 165/2001, mediante **valutazione comparativa dei curricula** e previo **avviso pubblico**, da pubblicare nel sito del MIUR, che rendesse conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.

Con [DM 12 novembre 2015, n. 882](#), il numero degli incarichi da conferire era stato individuato in **48**, da ripartire fra Amministrazione centrale (3) e Amministrazione periferica (45).

Successivamente, l'art. 2, co. 3, del **D.L. 126/2019** (L. 159/2019) ha autorizzato l'allora MIUR, nell'ambito della dotazione organica vigente e in deroga a specifiche disposizioni relative all'avvio di procedure concorsuali da parte delle pubbliche amministrazioni, a bandire un **concorso pubblico, per titoli ed esami**, per l'immissione in ruolo, a decorrere **da gennaio 2021**, di **59 dirigenti tecnici** e, a decorrere **dal 2023**, di **ulteriori 87 unità**, con

conseguente maggiore spesa di personale per € 7,9 mln annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per € 19,55 mln annui a decorrere dal 2023.

Nelle more dell'espletamento del concorso, il co. 4 dello stesso art. 2 ha rifinanziato l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, co. 94, della L. 107/2015, al fine di continuare a consentire l'attribuzione, anche per parte del 2019 e per il 2020, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, ferma restando la procedura prevista dallo stesso co. 94. Ha comunque previsto che gli incarichi temporanei avrebbero dovuto avere **termine** all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici a seguito del concorso e, **comunque, entro il 31 dicembre 2020**. In particolare, il rifinanziamento è stato pari a € **1,98 mln** per il **2019** e a € **7,9 mln** per il **2020**.

In attuazione di tali disposizioni, con [DM 14 maggio 2020, n. 3](#) si è proceduto alla ripartizione tra il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e gli Uffici scolastici regionali (USR) di **59 incarichi a tempo determinato** di dirigente con funzioni tecnico-ispettive. In base al DM, gli incarichi sono conferiti mediante **procedura di selezione comparativa** dei curricula, previa pubblicazione, sul sito del Ministero dell'istruzione e degli USR di appositi avvisi. Le procedure di selezione dovevano essere avviate entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Successivamente, l'art. 230-*bis*, co. 2, del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020) ha autorizzato il Ministero dell'istruzione a **prorogare**, al massimo fino al **31 dicembre 2021**, nelle more dello svolgimento del concorso, gli incarichi temporanei in questione, a tal fine facendo fronte ai relativi oneri, pari a € **7,9 mln** per il **2021**, con le risorse destinate dall'art. 2, co. 3, del D.L. 126/2019, per il medesimo anno, alle assunzioni dei dirigenti tecnici. Conseguentemente, ha disposto che le **assunzioni** dei dirigenti tecnici avvengono con decorrenza successiva alla scadenza degli incarichi temporanei.

Infine, l'articolo 1, comma 959, della L. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), novellando l'art. 230-*bis*, co. 2, del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020), ha previsto la possibilità, per l'allora Ministero dell'istruzione, di continuare ad avvalersi, **fino al 31 dicembre 2022**, di **incarichi temporanei** di livello dirigenziale non generale per le **funzioni ispettive**, nelle more dello svolgimento del concorso per dirigenti tecnici previsto dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019). Oltre alla possibilità di **prorogare gli incarichi** già conferiti fino alla data indicata, ha stabilito anche la possibilità – nei limiti della spesa, pari a € **7,9 mln** per il **2022**, che contestualmente si autorizzava (spesa identica a quella già autorizzata per il 2021) – di **conferirne di nuovi**. Ai relativi **oneri** si sarebbe dovuto provvedere a valere sulle risorse destinate dallo stesso D.L. 126/2019 (L. 159/2019), per il medesimo anno, alle assunzioni dei dirigenti tecnici.

Si fa presente che, per effetto delle modificazioni qui disposte, tale copertura è ora estesa anche agli anni 2023 e 2024.

Sezione II

LA SECONDA SEZIONE

1. La disciplina contabile della seconda sezione

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le **variazioni** della legislazione vigente di spesa **non determinate da innovazioni normative** (art. 21, comma 1-*sexies*, legge n. 196/2009).

Le variazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti compongono, infatti, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il **complesso della manovra** di finanza pubblica.

Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma del 2016, la parte contabile del bilancio contenuta nella **Sezione II** è venuta ad assumere un **contenuto sostanziale**, potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti.

Le **previsioni** contenute nella **Sezione II**:

- sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, la quale **include** sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le **rimodulazioni compensative**, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio,
- **evidenziano** per ciascuna unità di voto, le proposte relative a **rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** degli stanziamenti relativi a **leggi di spesa vigenti**;
- riportano, per ciascuna unità di voto, anche gli **effetti** delle **variazioni** derivanti dalle disposizioni contenute nella **Sezione I**. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, **previsioni c.d. "integrate"** con gli effetti della manovra.

Le unità di voto parlamentare

Le **unità di voto** per le **spese** sono individuate con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati di **spesa con finalità omogenea** diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. Per le **entrate**, le unità di voto sono individuate con riferimento alla **tipologia** di entrata.

L'**unità di voto** deve indicare:

- l'ammontare presunto dei **residui** attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (**competenza**) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (**cassa**), **nell'anno** cui il bilancio si riferisce;
- le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Nell'ambito di ciascuna unità di voto, le **spese** sono **classificate** a seconda della **natura dell'autorizzazione di spesa** sottostante in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio** (*cf. paragrafo seguente*).

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

La c.d. **flessibilità** di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai **fattori legislativi** – determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella **Sezione II**, per **motivate esigenze** e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

- a) la **rimodulazione in via compensativa tra le dotazioni di spesa** relative a **fattori legislativi** all'interno di ciascuno stato di previsione, anche tra

missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (*c.d. rimodulazione verticale*).

È consentita altresì la rimodulazione delle **quote annuali** delle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale**, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l'adeguamento delle dotazioni finanziarie al **Cronoprogramma** dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono **una singola autorizzazione di spesa** e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (*c.d. rimodulazione orizzontale*). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle **somme non impegnate** alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;

- b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle **leggi di spesa vigenti**, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, **concorrono alla manovra di finanza pubblica**².

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

La classificazione delle spese

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di **spesa** si articola su **tre livelli**:

- a) **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
- b) **programmi**, ossia le **unità di voto parlamentare**, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni.
- c) **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).

² Si tratta della parte della manovra che **non necessita di innovazioni legislative**, inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti Tabelle C, D, E della vecchia legge di stabilità. Prima della riforma ex legge n. 163/2016, i rifinanziamenti/definanziamenti e le riprogrammazioni erano operati con le Tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e venivano poi recepiti in bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano variazioni precluse alla vecchia legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale.

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Le azioni complessive del bilancio dello Stato sono rappresentate in un **prospetto** dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione nella sua interezza.

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali **classificazioni economica e funzionale**.

La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (**Tomo III** del ddl).

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, con i seguenti **Allegati**:

- **Rimodulazioni** compensative **verticali** di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
- **Rimodulazioni** compensative **orizzontali** di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
- **Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- Dettaglio, per unità di voto, delle **spese** per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- **Reiscrizione somme non impegnate** (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta i seguenti **elementi informativi**:

- la **nota integrativa**, che contiene gli *elementi informativi* dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, le norme autorizzatorie che lo finanziano; il *piano degli obiettivi*, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma, e i relativi *indicatori di risultato* in termini di livello dei servizi e di interventi;
- per ogni programma, la ripartizione in **unità elementari di bilancio** dei relativi stanziamenti;
- un riepilogo delle dotazioni di ogni programma secondo **l'analisi economica e funzionale**.

Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli **elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce** in via ordinaria.

L'articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'**approvazione** con **distinti articoli** di ciascuno stato di previsione dell'entrata e della spesa.

2. Le previsioni di spesa di competenza della VII Commissione nel disegno di legge di bilancio

Ministero dell'istruzione e del merito (Tabella n. 7)

L'articolo 161 del disegno di legge di bilancio autorizza, al **comma 1**, l'impegno e il pagamento delle spese del **Ministero dell'istruzione e del merito** (MIM) – come ridenominato dall'art. 6 del [decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173](#) – per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Ai sensi del medesimo articolo, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla **riassegnazione** ai pertinenti programmi dello stato di previsione del MIM, per l'anno finanziario 2023, delle **somme** versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per realizzare **azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare** (comma 2).

Le spese finali del Ministero per gli anni 2023-2025

Il disegno di legge di bilancio 2023-2025 autorizza, per lo stato di previsione del MIM, spese finali, in termini di **competenza**, pari a **52.005,3 milioni di euro** nel **2023**, a 51.011,3 milioni di euro per il 2024 e 48.116,3 milioni di euro per il 2025, come si evince dalla tabella che segue.

Spese finali (e stanziamenti complessivi) del Ministero dell'istruzione e del merito per gli anni 2023-2025

(dati di competenza, valori in milioni di euro, arrotondati)

	LEGGE DI BILANCIO 2022	BLV 2023	PREVISIONI			
			DDL DI BILANCIO 2023	DIFF. BIL 2023/ BIL. 2022	DDL DI BILANCIO 2024	DDL DI BILANCIO 2025
Spese correnti	49.561,1	50.435,2	50.571,0	1.009,9	49.523,8	46896,9
Spese in c/capitale	1.474,1	1.434,3	1.434,3	-39,8	1487,5	1219,4
SPESE FINALI	51.035,2	51.869,5	52.005,3	970,1	51.011,3	48.116,3
<i>Spese MINISTERO in % spese finali STATO</i>	<i>6,1</i>		<i>6,0</i>		<i>6,4</i>	<i>6,0</i>
<i>Rimborso passività finanziarie</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
TOTALE MIM (EX MI)	51.035,2	51.869,5	52.005,3	970,1	51.011,3	48.116,3

Rispetto alla legge di bilancio 2022, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 espone dunque un **incremento, nel 2023**, in termini assoluti, pari a **970,1 milioni di euro**. Tale incremento è determinato da un aumento di circa 1 miliardo di euro nelle spese correnti e da un contenuto decremento delle spese in conto capitale (-39,8 milioni).

Gli stanziamenti di spesa del 2023 autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2023, in misura pari al **6%** della spesa finale **del bilancio statale**. Tale percentuale era il 6,1% nell'esercizio precedente.

In termini di **cassa**, le **spese finali** del Ministero sono pari a **52.239,4 milioni di euro nel 2023**, a 51.011,3 milioni di euro nel 2024 e a 48.116,2 milioni di euro nel 2025.

Le spese finali per l'anno 2023

Lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito (Tabella 7) espone, a **legislazione vigente (BLV)**, una dotazione complessiva di competenza, per l'**anno 2023**, di **51.869,5 milioni di euro**.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra** finanziaria per il 2023 attuata con le **Sezioni I e II** del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un **incremento delle spese finali di 135,8 milioni di euro**, come si ricava dalla tabella che segue:

Spese finali del MIM - anno 2023 (dati di competenza, valori in milioni di euro, arrotondati)

	2022		2023				
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ II	EFFETTI SEZ. I	DDL DI BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	49.561,1	51.006,6	50.435,2	-2,5	50.432,7	138,3	50.571,0
Spese in c/capitale	1.474,1	1.474,2	1.434,3	-	1.434,3	-	1.434,3
SPESE FINALI	51.035,2	52.481,2	51.869,5	-2,5	51.867	138,3	52.005,3

Il **DDL di bilancio integrato** degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, **spese finali** di competenza per il Ministero pari a **52.005,3 milioni** per il **2023**.

Tali spese finali sono, per la gran parte, **spese correnti** (97,2%).

Analisi delle previsioni di spesa per l'anno 2023 per Missioni/Programmi

La tabella seguente espone le **previsioni di bilancio integrate** per il **2023** per ciascuna missione/programma di spesa **del Ministero** a raffronto con i dati dell'esercizio **2022**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il DDL di bilancio apporta alla **legislazione vigente**, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Si ricorda che gli interventi di rifinanziamento/definanziamento della Sezione II sono evidenziati nell'apposito allegato allo stato di previsione.

(dati di **COMPETENZA**, valori in milioni di euro. arrotondati) *

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO								
Missione/Programma	2022	2023						
	LEGGE DI BILANCIO	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II	
			Rimodul. a. 23 c. 3 lett a); a. 30 c. 2	Variazioni a. 23 c. 3 l. b)				
1 Istruzione scolastica (22)	50.916,4	51.724,0	0,0	-2,5	51.721,5	139,7	51.861,2	
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)	1.515,6	1.500,4	0,0	-9	1.491,4	149,4	1.640,9	
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)	1.726,9	1.672	0,0	-7,4	1.664,6	-0,9	1.663,7	
1.3 Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	646,5	626,5	0,0	20	646,5	-	646,5	
1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)	49,1	48,6	0,0	-	48,6	-	48,6	
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	415,1	201,8	0,0	-0,2	201,6	-8,4	193,2	
1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17)	30.191,4	30.357,9	0,0	-2,4	30.355,5	-	30.355,5	
1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18)	15.901,0	16.845,9	0,0	-1,7	16.844,1	-	16.844,1	
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	471	470,6	0,0	-1,7	468,8	-0,3	468,6	
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	118,8	145,5	0,0	-	-	-1,4	144,1	
4.1 Indirizzo politico (32.2)	12,5	22,9	0,0	-	22,9	-	22,9	
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	106,3	122,6	0,0	-	122,6	-1,4	121,2	
TOTALE MINISTERO	51.035,2	51.869,5	0,0	-2,5	51.867	138,3	52.005,3	

* Dati tratti dal ddl di bilancio (A.C. 643).

La spesa complessiva del Ministero, per il 2023, è allocata **quasi interamente nella Missione 1 Istruzione scolastica** (per 51.861,2 milioni di euro), che rappresenta il **99,7%** della spesa complessiva del dicastero: tale Missione si vede attribuire, dalla presente manovra, **137,2 milioni di euro aggiuntivi** per il 2023, in conto competenza, risultanti da una diminuzione di 2,5 milioni di euro disposta dalla Sezione II del disegno di legge e da un **incremento di 139,7 mln**, previsto dagli interventi presenti in sezione I. Le restanti risorse (144,1 milioni di euro) sono allocate nella **Missione 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**, che vede una **diminuzione** dei propri stanziamenti, rispetto alla legislazione vigente, per il 2023, **per 1,4 mln**, disposta esclusivamente dalle disposizioni della Sezione I del disegno di legge.

Relativamente agli interventi operati in **Sezione I**, che determinano, complessivamente, un aumento di **138,3 mln** di euro, in termini di competenza per il **2023**, rispetto alla legislazione vigente, si evidenzia, in particolare, che **l'art. 100 del disegno di legge, al comma 1**, istituisce, nello stato di previsione del **Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo di 150 milioni di euro per il 2023** (cap. 2090), finalizzato alla **valorizzazione del personale scolastico** (docenti ed ATA), con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR.

Per quanto concerne gli interventi operati in **Sezione II**, che determinano una **diminuzione** degli stanziamenti del dicastero, in termini di competenza, per il **2023**, per **complessivi 2,5 milioni** di euro, si rimanda all'apposita tabella, pluriennale, presente alle pagg. 449-451 del [Tomo III dell'AC. 643](#), annessa allo stato di previsione del MIM.

Si segnalano, in relazione a tale tabella, il **rifinanziamento**, per il **2023**:

- nell'ambito del programma 1.2 "*Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica*", per **2 milioni di euro**, della legge di bilancio n. 234 del 2021, art. 1, comma 671, recante il "*Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo*" (Cap-pg: 1361/1);
- nell'ambito del programma 1.3 "*Istituzioni scolastiche non statali*", per **20 milioni** di euro, della legge di bilancio n. 234 del 2021, art. 1, comma 328, recante "*Contributo aggiuntivo in favore delle scuole dell'infanzia paritarie*" (Cap-pg: 1477/9).

e i seguenti **definanziamenti**, per il medesimo **anno 2023**:

- nell'ambito del programma 1.1 *Programmazione e coordinamento dell'istruzione*: per **2 milioni**, del decreto legislativo n. 60 del 2017, art. 17, comma

2, recante "*Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività*" (Cap-pg: 1274/1); per **5 milioni** del decreto legislativo n. 65 del 2017, art. 13, comma 1, recante "*Istituzione del sistema integrato di istruzione dalla nascita a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lett. e), della legge n. 107 del 2015*" (Cap-pg: 1270/1); per **2 milioni** della legge di bilancio n. 178 del 2020, art. 1, comma 510, recante "*Istituzione di un fondo per l'attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e dei nuovi linguaggi musicali nei licei musicali*" (Cap-pg: 1420/1);

- nell'ambito del programma 1.2 **Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica**, per **8,8 mln**, della legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 158, recante "*Contributi da corrispondere all'INAIL a carico dello Stato per la costruzione di scuole innovative*" (Cap-pg: 4248/1);
- nell'ambito del programma 1.6 "*Istruzione del primo ciclo*", per **1,3 mln**, della legge n. 440 del 1997, art. 4/nongenti nonaginta novem, recante "*Istituzione fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa*" (Cap-pg: 1195/1 - 1204/1); per **1 milione di euro**, della legge finanziaria n. 296 del 2006, art. 1, comma 601, recante "*Istituzione fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche*";
- nell'ambito del programma 1.7 **Istruzione del secondo ciclo**, per **1,7 mln**, della legge n. 440 del 1997, art. 4/nongenti nonaginta novem, recante "*Istituzione fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa*" (Cap-pg : 1194/1);
- nell'ambito del programma 1.8 **Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione**, per **1,4 mln**, della legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 125, recante "*Piano nazionale di formazione e realizzazione delle attività formative dei docenti*" (Cap-pg: 2164/7 - 2173/8 - 2174/7 - 2174/8 - 2175/7 - 2175/8).

Per quanto concerne i **fondi speciali** di pertinenza del Ministero dell'istruzione e del merito, si fa presente che **la tabella A** del disegno di legge, relativa ai fondi speciali di **parte corrente**, espone per tale dicastero **20.353.340** euro per l'anno 2023, **25.353.340**, per l'anno 2024 e **30.353.340** per l'anno 2025.

La **tabella B**, poi, in relazione ai fondi speciali **di conto capitale**, espone per il dicastero **25.000.000** di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e **30.000.000** di euro per l'anno 2025.

Ministero dell'università e della ricerca
(Tabella n. 11)

L'**articolo 165** del disegno di legge di bilancio autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del **Ministero dell'università e della ricerca** per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Le spese finali del Ministero per gli anni 2023-2025

Il disegno di legge di bilancio 2023-2025 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), **spese complessive**, in termini di **competenza**, pari a **13.641,7 milioni di euro** nel **2023**, a 13.884,9 milioni di euro per il 2024 e a 13.925,5 milioni di euro per il 2025, come si evince dalla tabella che segue. Al netto del rimborso delle passività finanziarie (indicate nella tabella sottostante), le **spese finali** del MUR ammontano a **13.637,5 milioni di euro** per il **2023**, a 13.880,6 milioni di euro per il 2024 e a 13.920,9 milioni di euro per il 2025.

Spese finali (e stanziamenti complessivi) del Ministero dell'università e della ricerca per gli anni 2023-2025

(dati di competenza, valori in milioni di euro, arrotondati)

	LEGGE DI BILANCIO 2022	BLV 2023	PREVISIONI			
			DDL DI BILANCIO 2023	DIFF. BIL 2023/ BIL.2022	DDL DI BILANCIO 2024	DDL DI BILANCIO 2025
Spese correnti	9.907,8	10.509,9	10.513,7	605,9	10.841,3	10.879,3
Spese in c/capitale	3.726,0	3.073,8	3.123,8	-602	3.039,3	3.041,7
SPESE FINALI	13.633,8	13.583,7	13.637,5	3,7	13.880,6	13.920,9
<i>Spese MINISTERO in % spese finali STATO</i>	<i>1,7</i>		<i>1,6</i>		<i>1,7</i>	<i>1,7</i>
<i>Rimborso passività finanziarie</i>	<i>4,0</i>	<i>4,2</i>	<i>4,2</i>	<i>0,2</i>	<i>4,3</i>	<i>4,5</i>
TOTALE MUR	13.637,8	13.587,9	13.641,7	3,9	13.884,9	13.925,5

Rispetto alla legge di bilancio 2022, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 espone dunque un **incremento**, nel **2023**, in termini assoluti, pari a **3,9** milioni di euro (**3,7 milioni** in termini di **spese finali**). L'aumento delle spese finali è determinato da un **incremento** delle spese correnti (+ 605,9 milioni),

e da un **decremento** - di entità simile - delle spese in conto capitale (- 602 milioni).

Gli stanziamenti di spesa del 2023 autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2023, in misura pari all'**1,6 % della spesa finale del bilancio statale**. Tale percentuale era dell'1,7 % nell'esercizio precedente.

In termini di **cassa**, le **spese finali** del Ministero sono pari a **13.562,4 milioni di euro nel 2023**, a 13.621,8 milioni di euro nel 2024 e a 13.925,5 milioni di euro nel 2025.

Le spese finali per l'anno 2023

Lo stato di previsione del MUR (Tabella 11) espone, a **legislazione vigente** (BLV), una dotazione complessiva di competenza, per l'**anno 2023**, di **13.587,9 milioni di euro** (di cui **13.583,7 milioni di spese finali** e 4,2 mln di rimborso di passività finanziarie).

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra** finanziaria per il 2023 attuata con le **Sezioni I e II** del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un **incremento delle spese finali di 53,8 milioni di euro** (46,8 mln derivanti da modifiche della Sezione II, e 7 milioni quale effetto di interventi in Sezione I), come si evidenzia nella tabella che segue:

Spese finali del MUR- anno 2023 (dati di competenza, valori in milioni di euro, arrotondati)

	2022		2023				
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ II	EFFETTI SEZ. I	DDL DI BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	9.907,8	9.999,0	10.509,9	-3,2	10.506,7	7	10.513,7
Spese in c/capitale	3.726,0	3.767,2	3.073,8	50	3.123,8	-	3.123,8
SPESE FINALI	13.633,8	13.766,2	13.583,7	46,8	13.630,5	7	13.637,5

Il **DDL di bilancio integrato** degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a **13.637,5 milioni** per il **2023**.

Le spese finali sono riferite, in prevalenza, alle **spese correnti** (77%), mentre le **spese in conto capitale** corrispondono al restante 23% dello stanziamento.

Analisi delle previsioni di spesa per l'anno 2023 per Missioni/Programmi

La tabella seguente espone le **previsioni di bilancio integrate** per il **2023** per ciascuna missione/programma di spesa **del Ministero** a raffronto con i dati dell'esercizio **2022**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il DDL di bilancio apporta alla **legislazione vigente**, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Si ricorda che gli interventi di rifinanziamento/definanziamento della Sezione II sono evidenziati nell'apposito allegato allo stato di previsione.

(dati di **COMPETENZA**, valori in milioni di euro, arrotondati) *

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA							
Missione/Programma	2022	2023					DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
	LEGGE DI BILANCIO	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	
			Rimodul. a. 23 c. 3 lett a); a. 30 c. 2	Variazioni a. 23 c. 3 l. b)			
1 Ricerca e innovazione (17)	3.250,9	2.634,5	0,0	-3,5	2.631	-	2.631
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	3.250,9	2.634,5	0,0	-3,5	2.631	-	2.631
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	10.342,9	10.910,5	0,0	52,7	10.963,2	-	10.963,2
2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)	420,5	510,4	0,0	50	560,4	-	560,4
2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	571,3	639,6	0,0	4	643,6	-	643,6
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	9.121,8	9.504,1	0,0	-	9.504,1	-	9.504,1
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)	7,0	9,8	0,0	-0,6	9,2	-	9,2
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)	222,2	246,5	0,0	-0,6	245,9	-	245,9
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	43,9	43	0,0	-2,4	40,6	7	47,6
3.1 Indirizzo politico (32.2)	8,7	8,5	0,0	-	8,5	-	8,5
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	35,2	34,5	0,0	-2,4	32,1	7	39,1
TOTALE MINISTERO	13.637,8	13.587,9	0,0	46,8	13.634,7	7	13.641,7

* Dati tratti dal ddl di bilancio ([A.C. 643](#)).

La spesa complessiva del MUR è allocata – come si evince dalla precedente tabella – su **3 missioni**: la **Missione 1 Ricerca e innovazione**, la quale, con **2.631 mln** di euro previsti in termini di competenza dal presente DDL per il **2023** rappresenta il 19,3% della spesa totale del Ministero, **con una diminuzione di 3,5 milioni di euro complessivi** rispetto alla legislazione (pre)vigente (derivanti da interventi in sez. II); **Missione 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria**, che si vede attribuire stanziamenti - dal progetto di bilancio in esame, per il 2023 - per **10.963,2 mln (80,4% del totale)**, con un **incremento di 52,7 mln** di euro rispetto alla legislazione vigente, disposti interamente dalla Sezione II del disegno di legge; la **Missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**, per la quale sono previsti stanziamenti complessivi, per il 2023, in termini di competenza, per **47,6 mln (0,3% del totale)**, con un **incremento di 4,6 mln** rispetto alla legislazione vigente (derivante da una diminuzione di stanziamenti per 2,4 mln disposti dalla Sezione II e da un incremento di 7 mln previsto dalla Sezione I del disegno di legge).

Relativamente agli interventi operati in **Sezione I**, che determinano un aumento di **7 milioni di euro**, in termini di competenza, per il **2023**, si evidenzia che questi derivano dalla disposizione di cui **all'art. 101, comma 2** del disegno di legge. Questa prevede che, nell'ambito delle attività di **attuazione del PNRR** e dei connessi adempimenti in tema di **monitoraggio, rendicontazione e controllo** degli investimenti facenti capo al **MUR**, siano stanziati **7 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2023, 2024 e 2025**, per finanziare **l'assistenza informatica**, e più in particolare, le convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, i servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza (cap. 1202).

Si segnala, inoltre, che il provvedimento in esame incrementa di **250 milioni di euro**, per ciascuno degli anni **2024 e 2025**, il **Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (cap. 1710)**, da destinare agli **studenti universitari** e **AFAM**, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR (**art. 101, comma 3**).

Per quanto concerne gli interventi operati in **Sezione II**, che determinano un aumento degli stanziamenti del dicastero, in termini di competenza, per il **2023**, per **complessivi 46,8 milioni di euro**, si rimanda all'apposita tabella - presente alle pagg. 665-667 del [Tomo III dell'AC. 643](#) - annessa allo stato di previsione del MUR.

Si segnalano, in relazione a tale tabella, innanzitutto il **rifinanziamento**, per il **2023**:

- nell’ambito del programma 2.1 “*Diritto alla studio e sviluppo della formazione superiore*”, per **50 milioni** di euro, della L. n. 338 del 2000, art. 1, comma 1, recante “*Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari*” (Cap-pg: 7273/1);
- nell’ambito del programma 2.2 “*Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica*”, per **4 milioni** di euro, della legge n. 508 del 1999, recante “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e del Centro sperimentale di cinematografia*” (Cap-pg: 1673/5);

e poi i **definanziamenti**, per il medesimo **anno 2023**:

- nell’ambito del programma 1.1 *Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata*, per **3,5 milioni**, della legge di bilancio n. 178 del 2020, art. 1, comma 550, recante “*Istituzione del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca*” (Cap-pg: 1739/1);
- nell’ambito del programma 3.2 “*Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*”, per **2,4 milioni**, della legge finanziaria n. 289 del 2002, art. 23, comma 1, recante “*Fondo da ripartire per le spese concernenti i consumi intermedi*” (Cap-pg: 1297/1).

Per quanto concerne i **fondi speciali** di pertinenza del MUR, si fa presente che la **tabella A** del disegno di legge, relativa ai fondi speciali di **parte corrente**, espone per tale dicastero **26.753.747 euro** per l’anno 2023 e **24.053.747 euro** per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

La **tabella B**, poi, in relazione ai fondi speciali **di conto capitale**, espone per il dicastero **26.000.000** di euro per il 2023 e **27.000.000** di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Ministero della cultura
(Tabella n. 14)

L'**articolo 168** del disegno di legge di bilancio autorizza, al **comma 1**, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (**Tabella n. 14**).

Autorizza, altresì, al **comma 2**, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri **decreti**, su proposta del Ministro della cultura, **variazioni compensative di bilancio**, per il 2023, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al **Fondo unico per lo spettacolo** (di cui agli articoli 1 e 2 alla [legge n. 163 del 1985](#)).

Prevede, poi, al **comma 3**, che, ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, **con propri decreti**, adottati su proposta del Ministro della cultura, **comunicati alle competenti commissioni parlamentari** e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

Dispone, infine, al **comma 4**, che al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provveda mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «**cedolino unico**», ai sensi dell'art. 2, comma 197, della [legge n. 191 del 2009](#). A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2023, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio,

in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Le spese finali del Ministero per gli anni 2023-2025

Il disegno di legge di bilancio 2023-2025 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della cultura (MIC), **spese complessive**, in termini di **competenza**, pari a **3.903,2 milioni di euro nel 2023**, a 3.460,9 milioni di euro per il 2024 e 3.438,4 milioni di euro per il 2025, come si evince dalla tabella che segue. Al netto del rimborso delle passività finanziarie (indicate nella tabella sottostante), le **spese finali** del Ministero della cultura ammontano a **3.890,7 milioni di euro per il 2023**, a 3.451,1 milioni di euro per il 2024 e a 3.435,5 milioni di euro per il 2025.

Spese finali (e stanziamenti complessivi) del Ministero della cultura per gli anni 2023-2025

(dati di competenza, valori in milioni di euro, arrotondati)

	LEGGE DI BILANCIO 2022	BLV 2023	PREVISIONI			
			DDL DI BILANCIO 2023	DIFF. BIL 2023/ BIL.2022	DDL DI BILANCIO 2024	DDL DI BILANCIO 2025
Spese correnti	9.907,8	1.974,4	1.960,9	-160,7	1.831,8	1.808,9
Spese in c/capitale	1.827,7	1.889,8	1.929,8	102,1	1.619,3	1.626,6
SPESE FINALI	3.949,3	3.864,2	3.890,7	-58,6	3.451,1	3.435,5
<i>Spese MINISTERO in % spese finali STATO</i>	0,5		0,4		0,4	0,4
<i>Rimborso passività finanziarie</i>	17,4	12,5	12,5	-4,9	9,8	2,9
TOTALE MIC	3.966,7	3.876,7	3.903,2	-63,5	3.460,9	3.438,4

Rispetto alla legge di bilancio 2022, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 espone dunque un **decremento, nel 2023**, in termini assoluti, pari a **63,5 milioni di euro (-58,6 milioni in termini di spese finali)**. Il decremento delle **spese finali** è determinato interamente dall'andamento delle spese correnti (-160,7 milioni), mentre vi è un incremento, pur se più contenuto, delle spese in conto capitale (+102,1 milioni), rispetto all'esercizio finanziario precedente.

Gli stanziamenti di spesa del 2023 autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2023, in misura pari

allo **0,4%** della **spesa finale del bilancio statale**. Tale percentuale era dello 0,5% nell'esercizio precedente.

In termini di **cassa**, le **spese finali** del Ministero sono pari a **4.174,5 milioni di euro nel 2023**, a 3.460,9 milioni di euro nel 2024 e a 3.438,4 milioni di euro nel 2025.

Le spese finali per l'anno 2023

Lo stato di previsione del Ministero della cultura (Tabella 14) espone, a **legislazione vigente** (BLV), una dotazione complessiva di competenza, per l'anno **2023**, di **3.876,7** milioni di euro (di cui **3.864,2 milioni di spese finali** e 12,5 mln di rimborso di passività finanziarie).

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra** finanziaria per il 2023 attuata con le **Sezioni I e II** del disegno di legge di bilancio determina, complessivamente, un **incremento delle spese finali** di **26,5** milioni di euro (6,5 mln derivanti da modifiche della sezione II, e 20 milioni quale effetto di interventi in sezione I), come si evidenzia nella tabella che segue:

Spese finali del MIC - anno 2023 *(dati di competenza, valori in milioni di euro, arrotondati)*

	2022		2023				
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ II	EFFETTI SEZ. I	DDL DI BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	2.121,6	2.294,7	1.974,4	-13,5	1.960,9	-	1.960,9
Spese in c/capitale	1.827,7	1.858,5	1.889,8	20	1.909,8	20	1.929,8
SPESE FINALI	3.949,3	4.153,2	3.864,2	6,5	3.870,7	20	3.890,7

Il **DDL di bilancio integrato** degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, **spese finali** di competenza per il Ministero pari a **3.890,7 milioni** per il **2023**.

Tali spese finali sono ripartite quasi paritariamente tra **spese correnti** (50,4%) e **spese in conto capitale** (49,6%).

Analisi delle previsioni di spesa per l'anno 2023 per Missioni/Programmi

La tabella seguente espone le **previsioni di bilancio integrate** per il **2023** per ciascuna missione/programma di spesa **del Ministero** a raffronto con i dati dell'esercizio **2022**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il DDL di bilancio apporta alla **legislazione vigente**, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai

fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Si ricorda che gli interventi di rifinanziamento/definanziamento della Sezione II sono evidenziati nell'apposito allegato allo stato di previsione.

(dati di competenza, valori in milioni di euro, arrotondati) *

MINISTERO DELLA CULTURA								
	Missione/Programma	2022	2023					
		LEGGE DI BILANCIO	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
				Rimodul. a. 23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1-2	Variazioni a. 23 c. 3 lett b)			
1	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	3.584,5	3.588,3	0,0	6,5	3.594,8	20	3.614,8
1.1	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	575,3	523,5	0,0	-	523,5	-	523,5
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	8,8	10,3	0,0	-	10,3	-	10,3
1.3	Tutela dei beni archeologici (21.6)	68,7	72,6	0,0	-	72,6	-	72,6
1.4	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	169,8	184,1	0,0	-	184,1	-	184,1
1.5	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	133,9	136,4	0,0	-	136,4	-	136,4
1.6	Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	160,6	135,9	0,0	-1,5	134,4	18	152,4
1.7	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	397,8	435,5	0,0	-	435,5	2	437,5
1.8	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	676,1	621,4	0,0	-12	609,4	-	609,4
1.9	Tutela del patrimonio culturale (21.15)	711,5	788,6	0,0	20	808,6	-	808,6
1.10	Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	34,5	32,6	0,0	-	32,6	-	32,6
1.11	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	592,5	594	0,0	-	594	-	594
1.19	Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (21.19)	26,7	24,6	0,0	-	24,6	-	24,6
1.20	Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	28,4	28,7	0,0	-	28,7	-	28,7
2	Ricerca e innovazione (17)	140,0	144,6	0,0	-	144,6	-	144,6
2.1	Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)	140,0	144,6	0,0	-	-	-	144,6
4	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	242,2	143,7	0,0	-	143,7	-	143,7
4.1	Indirizzo politico (32.2)	24,1	51,4	0,0	-	51,4	-	51,4
4.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	218,1	92,3	0,0	-	92,3	-	92,3

MINISTERO DELLA CULTURA							
Missione/Programma	2022	2023					
	LEGGE DI BILANCIO	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
			Rimodul. a. 23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1-2	Variazioni a. 23 c. 3 lett b)			
TOTALE MINISTERO	3.966,7	3.876,7	0,0	6,5	3.883,2	20	3.903,2

* Dati tratti dal ddl di bilancio ([A.C. 643](#)).

La spesa complessiva del MIC è allocata – come si evince dalla precedente tabella – su **3 missioni**: la **Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici**, la quale, con **3.614,8 mln** previsti in termini di competenza dal presente ddl, per il **2023**, rappresenta il **92,6%** della spesa totale del Ministero, **con un aumento** – come anticipato - di **26,5** milioni di euro complessivi rispetto alla legislazione vigente (20 milioni derivanti da interventi in sez. I e 6,5 milioni da interventi disposti nella sez. II); **Missione 2 Ricerca e innovazione**, che si vede attribuire stanziamenti - dal progetto di bilancio in esame per il 2023 - per **144,6 mln**, senza variazioni rispetto alla legislazione vigente e la **Missione 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**, per la quale sono previsti stanziamenti complessivi, per il 2023, in termini di competenza, per **143,7 mln**, anch'essa senza variazioni rispetto alla legislazione vigente.

Relativamente agli interventi operati in **Sezione I**, che determinano un aumento di **20 milioni** di euro, in termini di competenza per il **2023**, rispetto alla legislazione vigente, si evidenzia che l'**art. 108** del disegno di legge incrementa di **20 milioni di euro annui**, a decorrere dal **2023**, l'autorizzazione di spesa già prevista dall'art. 1, comma 574, della [L. 178/2020](#) (legge di bilancio 2021), portandola così a un totale di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Tale autorizzazione di spesa è finalizzata a consentire al Ministero della cultura l'**esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali**, ex art. 60 ss. del [Codice dei beni culturali](#) (capp. 8281/pg 19 e 7505/pg1).

Per quanto concerne gli interventi operati in **Sezione II**, che determinano un aumento degli stanziamenti del dicastero, in termini di competenza, per il **2023**, per **complessivi 6,5 milioni** di euro, si rimanda all'apposita tabella - presente alle pagg. 816 e 817 del [Tomo III dell'AC. 643](#) - annessa allo stato di previsione del MIC.

Si segnala, in relazione a tale tabella, il **rifinanziamento** – nell'ambito del programma 1.9 "*Tutela del patrimonio culturale*", per **20 milioni** di euro, per il 2023, del DL n. 34 del 2011, art. 1, comma 1, recante "*Intervento finanziario dello*

Stato in favore della cultura – Manutenzione e conservazione dei beni culturali" - (Cap-pg: 7433/2 - 7435/1) e il **definanziamento**, per il medesimo anno, nell'ambito del programma 1.8 "*Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale*", di **12 milioni** di euro, del DL n. 34 del 2020, art. 184, comma 1, recante "**Istituzione del Fondo cultura**" (Cap-pg: 2064/1). Ulteriori finanziamenti e definanziamenti, per il 2023, sono presenti - in tale tabella - nell'ambito del programma 1.6 "*Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio*", che determinano un effetto - nel complesso - negativo per ulteriori **1,5 mln** di euro.

Per quanto concerne i **fondi speciali** di pertinenza del Ministero della cultura, si fa presente che **la tabella A** del disegno di legge, relativa ai fondi speciali di **parte corrente**, espone per tale dicastero **15.376.137** euro per l'anno 2023, **17.376.137** euro per l'anno 2024 e **20.376.137** euro per l'anno 2025.

La **tabella B**, poi, in relazione ai fondi speciali **di conto capitale**, espone per il dicastero **36.000.000** di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tab. 2) di interesse per la VII Commissione

Le dotazioni finanziarie del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) di interesse della VII Commissione, relative all'**informazione**, all'**editoria** e allo **sport**, fanno capo ai seguenti **Programmi** del dicastero economico:

- 10.2 *Sostegno al pluralismo dell'informazione* (15.4), nell'ambito della missione 10 **Comunicazioni** (15);
- 11.1 *Ricerca di base e applicata* (17.15), nell'ambito della missione 11 **Ricerca e innovazione** (17);
- 18.1 *Attività ricreative e sport* (30.1), nell'ambito della missione 18 **Giovani e sport** (30).

Nell'ambito del **Programma 10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione**, si evidenzia, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, un **aumento**, in conto competenza, di **circa 75,8 mln** per il **2023** (e di 55 mln di euro annui per le annualità successive). Tale aumento è dovuto all'incremento della dotazione del **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione** (cap. 2196), che passa, nel 2023, da 169,9 milioni a legislazione (pre)vigente a circa 245,7 mln, a seguito di quanto disposto dall'**art. 110 del disegno di legge di bilancio**: esso prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, sia posta a carico del **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione** (di cui all'art. 1 della [legge n. 198 del 2016](#)), con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la corresponsione del rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della **somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate per la spedizione di prodotti editoriali**. Il predetto **Fondo** è (conseguentemente) incrementato di euro **75.883.298** per il 2023 e di euro 55.000.000 a decorrere dal 2024.

Con riferimento al **Programma 11.1 Ricerca di base e applicata**, si evidenzia, in particolare, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, un **aumento**, in conto competenza – **determinato da rifinanziamenti presenti in Sezione II** (si veda pag. 181 del [Tomo III dell'AC 643](#)) di **€ 100 mln** di euro per il 2023, di **€ 200 mln** per il 2024 e di **€ 200 mln** per il 2025, nonché di ulteriori somme per gli anni successivi, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 97, della L. 145/2018, che vanno a confluire nel **cap. 7477** denominato "*Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri*

per l’Agenzia spaziale europea e la realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione”.

Nell’ambito del **Programma 18.1 Attività ricreative e sport**, si registra, nello stato di previsione del MEF, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, in conto competenza, un **incremento di € 79 mln** per il **2023** (di cui 2 mln derivanti dalla Sez. II e 77 mln dalla Sez. I) e di **52 milioni** di euro sia per l’anno 2024, sia per l’anno 2025.

Per quanto concerne gli interventi in **Sezione I** che vanno ad incidere **sull’attività sportiva**, si ricorda, in particolare, che:

- si incrementa di **2 milioni** di euro annui, a decorrere dal 2023, il **Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano** (cap. 2154), di cui **1 milione di euro** (annui) è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste (art. 107, comma 1);
- vengono aggiunti **25 milioni** di euro, **per il 2023**, all'incremento disposto, per il 2022, dall'art. 7 del decreto-legge n. 144 del 2022, del «**Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano**», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A., per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica (art. 107, comma 4);
- si incrementa il **Fondo "Sport e periferie"** (cap. 7457) di **50 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (art. 107, comma 5).

Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (Tab. 3) di interesse per la VII Commissione

Le dotazioni finanziarie del **Ministero delle imprese e del *made in Italy*** (come rinominato dall'art. 2 del [decreto-legge n. 173 del 2022](#), in sostituzione del Ministero dello sviluppo economico) di interesse della VII Commissione fanno capo al programma 5.2 ***Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali***, nell'ambito della missione 5 Comunicazioni (15).

In tale ambito, **rispetto al bilancio a legislazione vigente, non si evidenziano variazioni**. Sono quindi registrati a bilancio, in tale programma, in conto competenza, **294,8** mln di euro per il 2023, 312 mln per il 2024 e 394,5 per il 2025

